

La norma come *status* deontico. Una svolta ontologica nella semiotica del normativo*

Paolo Di Lucia

Università degli Studi di Milano

Lorenzo Passerini Glazel

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Abstract: The Norm as Deontic State-of-Affairs. An Ontological Turn in the Semiotics of the Normative

Semiotics and the philosophy of language had a great influence on the investigation of normative phenomena, particularly in the philosophy of law. We argue that the resort to a semiotic approach does not necessarily imply a linguistic conception of norms. We notably examine the notion of *deontic states-of-affairs*, as elaborated by A.G. Conte, to show its importance for a theory of deontic validity and for a more general inquiry into the ontological dimensions of norms.

Keywords: Norms, Semiotics of norms, Deontic state-of-affairs, Facticity and normativity, Amedeo G. Conte.

Sommario: I. – 1. Una svolta semiotica nell'ontologia del normativo – 1.1. La scienza del diritto come analisi del linguaggio normativo – 1.2. Dalla concezione semiotica della scienza del diritto alla concezione linguistica del normativo – 1.3. Una teoria logico-semiotica della validità – 1.4. Validità *deontica* vs. validità *dianoetica* – 2. Una svolta ontologica nella semiotica del normativo di Amedeo G. Conte: il concetto di “*status* deontico” – 2.1. La validità come predicato di enunciati deontici prescrittivi – 2.2. Gli *status* deontici – 2.3. La performatività *thetica* e l'esistenza convenzionale degli *status* deontici prodotti attraverso atti *thetici* – II. – 3. Oltre l'ontologia linguistica del normativo – 3.1. Cinque possibili referenti di ‘norma’ – 3.2. Il test della correttezza sortale – III. – 4. Validità ed esistenza di *status* deontici nella teoria degli ordinamenti giuridici – 4.1. Una teoria tripartita della validità: validità pragmatica, validità sintattica, validità semantica – 4.2. La validità sintattica di *status* deontici come validità sistemica – 4.3. Validità sintattica *athetica* di *status* deontici – IV. – 5. La duplice fecondità del concetto di *status* deontico nell'ontologia del

* Il presente saggio è opera congiunta di due autori: Paolo Di Lucia è autore dei paragrafi 1., 2. e 4.; Lorenzo Passerini Glazel è autore dei paragrafi 3. e 5. Il saggio costituisce uno sviluppo dei risultati di una ricerca parzialmente presentata in lingua inglese nell'articolo “Towards a Sigmatics of the Word ‘Norm’: An Ontological Turn in the Semiotics of the Normative”, apparso in *International Journal for the Semiotics of Law* (accettato 8 giugno 2022). Entrambi gli autori hanno discusso e commentato precedenti versioni del manoscritto e ne hanno letto e approvato la versione finale.

normativo – 5.1. Una reinterpretazione dell’equazione kelseniana di validità ed esistenza specifica delle norme giuridiche – 5.2. Gli *status* deontici oltre la teoria degli ordinamenti giuridici: due ipotesi

I.

1. Una svolta semiotica nell’ontologia del normativo

Il positivismo giuridico e il realismo giuridico, nella loro contrapposizione alle teorie del diritto naturale, tendono a rifiutare qualunque impegno ontologico che implichi, nell’indagine dei fenomeni normativi, il riferimento a entità trascendenti e non-empiriche, e sostengono che il diritto debba essere indagato esclusivamente come un fenomeno empirico¹.

Questo tipo di approccio ha indotto molti autori a focalizzare la propria attenzione sul linguaggio attraverso il quale le norme vengono espresse e statuite. Jeremy Bentham, considerato uno dei padri fondatori del positivismo giuridico, ha affermato che “tutti i Problemi Giuridici non sono altro che problemi relativi al significato delle parole”², e che “un diritto [*law*] può essere definito come un insieme di segni che sono dichiarativi di una volizione concepita o adottata da un *sovrano* entro uno stato”³.

1.1. La scienza del diritto come analisi del linguaggio normativo

Nel corso del XX secolo lo sviluppo della semiotica come disciplina scientifica da un lato, e il forte influsso esercitato in ambito filosofico dall’empirismo logico e dalla cosiddetta “svolta linguistica” dall’altro lato, hanno offerto alla teoria e alla

¹ Nell’articolo “*Legal Language and Reality*” Karl Olivecrona contrappone due approcci principali all’ontologia delle entità, delle proprietà e dei poteri giuridici: l’approccio *metafisica*, esemplificato da Ugo Grozio e Samuel von Pufendorf, e l’approccio *naturalistico*, esemplificato sia dal positivismo giuridico, sia dal realismo giuridico (cfr. K. Olivecrona, “*Legal Language and Reality*” in R.A. Newman (ed.), *Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound*, Bobbs-Merrill, Indianapolis e New York, pp. 151-191). Tuttavia, i giuspositivisti e i giusrealisti non concordano né su quali siano i fenomeni empirici con i quali si identificano le entità, le proprietà e i poteri giuridici, né su che cosa vada considerato un fenomeno empirico.

² J. Bentham, *Preparatory Principles*, D. G. Longe, P. Schofield eds., Clarendon Press, Oxford, 2016, p. 282.

³ J. Bentham, *The Limits of Jurisprudence Defined* (1782), Charles Warren Everett ed., Columbia University Press, New York, 1945, p. 88.

filosofia del diritto nuovi strumenti concettuali e hanno dato nuovo impulso all'indagine linguistica dei fenomeni giuridici⁴.

Nel pionieristico saggio *Outline of a Logical Analysis of Law* (1944), Felix E. Oppenheim ha delineato il progetto di costruire un'analisi logica e semantica del diritto, assumendo come punto di partenza la tesi secondo cui "il diritto può essere visto come un linguaggio":

Regole giuridiche, decisioni, comandi, sono generalmente formulati utilizzando un linguaggio naturale, come l'inglese. Se vengono impiegati segni non linguistici (si pensi al fischio di un poliziotto, a semafori o a gesti) è sempre possibile che essi siano tradotti in segni del linguaggio verbale. Possiamo quindi considerare il diritto di una comunità data come un insieme di enunciati [*a class of sentences*], che costituiscono un linguaggio [*language*] che esprime le regole giuridiche, le decisioni, i comandi di quella comunità al momento dato⁵.

Secondo Oppenheim, "poiché i sistemi giuridici sono costituiti da enunciati del diritto [*sentences of law*], la scienza del diritto consiste di affermazioni su enunciati del diritto [*statements about sentences of law*]"⁶. Il compito della teoria del diritto (*jurisprudence*) diviene pertanto quello di compiere "l'analisi logica di un linguaggio che esprime il diritto di un determinato paese in un determinato periodo"⁷. Questo compito consiste, più specificamente, nel "costruire un sistema linguistico 'corrispondente' e nello stabilire le proprietà sintattiche, semantiche e pragmatiche di esso"⁸.

Come ha notato Georges Kalinowski, Oppenheim ha così inaugurato una nuova disciplina giuridica, la semiotica giuridica: il saggio di Oppenheim "segna l'inizio di una nuova epoca, perché segna la nascita della semiotica giuridica, concepita come una semiotica pura, che si compone di una sintattica pura, di una semantica pura e di una pragmatica pura"⁹.

⁴ Cfr. U. Scarpelli, voce "Semantica giuridica", in *Digesto IV edizione*, vol. XVIII Civile, UTET, Torino, 1999, pp. 209-236. Per un'efficace ricostruzione delle principali correnti di pensiero che caratterizzano la svolta linguistica in filosofia, cfr. J.R. Searle, "Oxford Philosophy in the 1950s", in *Philosophy*, 90 (2015), pp. 173-193.

⁵ F.E. Oppenheim, "Outline of a Logical Analysis of Law", in *Philosophy of Science*, 1944, vol. 11, n. 3, pp. 142-160, qui p. 142; trad. it. "Lineamenti di analisi logica del diritto", in U. Scarpelli, P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 1994, pp. 59-85, qui pp. 59-60. Cfr. P. Di Lucia, "Felix Oppenheim's Deontics", in I. Carter, M. Ricciardi (eds.), *Freedom, Power, and Political Morality. Essays for Felix Oppenheim*, Palgrave, London, 2001, pp. 3-19.

⁶ F.E. Oppenheim, "Outline of a Logical Analysis of Law", cit., p. 142; trad. it. p. 60.

⁷ F.E. Oppenheim, *Outline of a Logical Analysis of Law*, PhD dissertation, Princeton University, Department of Political Science, 1942, p. 11.

⁸ F.E. Oppenheim, *Outline of a Logical Analysis of Law*, PhD dissertation, cit., p. 11.

⁹ G. Kalinowski, "Prefacio", in F.E. Oppenheim, *Lineamientos de analisis logico del derecho*, Oficina Latinoamericana de Investigaciones Juridicas y Sociales, Valencia, pp. 11-12.

Una prospettiva analoga a quella di Oppenheim, secondo cui la scienza del diritto è un metalinguaggio di cui il diritto costituisce il linguaggio-oggetto, è stata fatta propria ed è stata ampiamente sviluppata dai principali esponenti della scuola analitica italiana di filosofia del diritto¹⁰. Secondo Norberto Bobbio, per esempio, “la scienza del diritto è un’analisi del linguaggio, più precisamente di quel particolare linguaggio in cui attraverso le proposizioni normative si esprime il legislatore”¹¹. Uberto Scarpelli, un altro degli esponenti più importanti di questa scuola, ha affermato a sua volta che “l’oggetto dell’analisi della scienza giuridica è costituito da tutto il complesso delle proposizioni normative appartenenti al linguaggio oggetto”¹².

1.2. Dalla concezione semiotica della scienza del diritto alla concezione linguistica del normativo

A dispetto del fatto che molti giuspositivisti, mossi dal rifiuto di ogni assunzione metafisica, hanno evitato di impegnarsi in tesi ontologiche di qualunque genere, l’ampio ricorso alla semiotica e all’analisi del linguaggio nell’indagine del diritto e l’identificazione del diritto con il linguaggio oggetto della scienza del diritto hanno in realtà portato molti autori a concepire le norme come entità linguistiche, e ad adottare, di fatto, un’ontologia linguistica del normativo.

Bobbio afferma, per esempio, che “dal punto di vista formale [...], una norma è una *proposizione*” e che “un codice, una costituzione sono un insieme di proposizioni”¹³. Più specificamente, le norme giuridiche rientrano, secondo Bobbio, nella categoria generale delle *proposizioni prescrittive*: Bobbio intende per proposizione “un insieme di parole aventi un significato nel loro complesso”¹⁴ e specifica che la funzione propria delle proposizioni *prescrittive* consiste nel “far fare” qualcosa a qualcuno, ossia nell’influire e modificare il comportamento altrui,

¹⁰ Sulla scuola analitica italiana di filosofia del diritto, cfr. l’antologia A. Pintore, M. Jori (eds.), *Law and Language: the Italian Analytical School*, Deborah Charles, Liverpool, 1997. Su questa scuola ebbero un forte impatto anche le indagini sul linguaggio morale inteso come linguaggio prescrittivo sviluppate da R.M. Hare, *The Language of Morals*, Clarendon Press, Oxford, 1952; trad. it. *Il linguaggio della morale*, Astrolabio Ubaldini, Roma, 1968.

¹¹ N. Bobbio, “Scienza del diritto e analisi del linguaggio”, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 4 (1950), pp. 342-367; ristampato in U. Scarpelli, P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, cit., pp. 95-112, qui p. 96.

¹² U. Scarpelli, *Filosofia analitica e giurisprudenza*, Nuvoletti, Milano, 1953, p. 78. Sugli sviluppi delle ricerche di Scarpelli, cfr. M. Jori, “Uberto Scarpelli tra semantica e pragmatica del diritto”, in L. Gianformaggio, M. Jori (a cura di), *Scritti per Uberto Scarpelli*, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 447-527.

¹³ N. Bobbio, *Teoria della norma giuridica*, Giappichelli, Torino, 1958, poi confluito in N. Bobbio, *Teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1993, pp. 1-155, qui p. 48.

¹⁴ N. Bobbio, *Teoria generale del diritto*, cit., p. 48.

in contrapposizione alle funzioni proprie delle proposizioni *descrittive* e delle proposizioni *espressive*.¹⁵

Scarpelli, dal canto suo, definisce le norme come “proposizioni linguistiche che sono state di fatto enunciate da certe persone in certe occasioni”¹⁶ e fornisce la seguente definizione della proposizione giuridica:

La proposizione giuridica consta di un complesso di parole significanti in un linguaggio intersoggettivo che connette determinati fatti, come condizione giuridica (*fattispecie*), ad altri fatti, come *conseguenze giuridiche*¹⁷.

In un lavoro successivo, Scarpelli sottolinea il carattere prescrittivo delle norme imperative, che egli definisce come “proposizioni, cioè sequenze di significati esprimibili in un linguaggio, che prescrivono comportamenti a soggetti”¹⁸.

1.3. Una teoria logico-semiotica della validità

Una conseguenza della concezione linguistica delle norme consiste nel fatto che la teoria della validità di norme tende, a sua volta, ad essere elaborata come una teoria *semiotica* dalla validità: la validità di una norma giuridica, in particolare, è concepita come l'appartenenza di una proposizione normativa al linguaggio-oggetto del diritto, e tale appartenenza dipende da specifiche condizioni che sono definite in termini *logico-semiotici*.

Ad ispirare, in generale, la concezione della scienza del diritto come analisi del linguaggio e, in particolare, la correlativa elaborazione di una teoria logico-semiotica della validità di norme sono state, tra l'altro, la concezione della

¹⁵ N. Bobbio, *Teoria generale del diritto*, cit., pp. 52-53.

¹⁶ U. Scarpelli, *Filosofia analitica e giurisprudenza*, cit., 1953, p. 69.

¹⁷ U. Scarpelli, “Elementi di analisi della proposizione giuridica”, in *Jus*, 4 (1953), pp. 42-51, qui p. 42. Scarpelli precisa, inoltre, che “tra le proposizioni giuridiche che hanno funzione di *norme giuridiche*, e le proposizioni giuridiche che tale funzione non hanno, ma si trovano nei trattati dei giuristi, o vengono enunciate in qualsiasi altra maniera od occasione [...] v'è gran differenza nella funzione pratica, [...] ma non c'è alcuna differenza per quanto concerne la struttura grammaticale”. Sulla distinzione in Scarpelli tra linguaggio delle proposizioni giuridiche e linguaggio delle norme cfr. P. Di Lucia, “I due riduzionismi di Scarpelli” e R. Guastini, “Rileggendo Scarpelli”, entrambi in P. Borsellino, S. Salardi, M. Saporiti (a cura di), *L'eredità di Uberto Scarpelli*, Giappichelli, Torino, rispettivamente alle pp. 57-69 e 45-55.

¹⁸ U. Scarpelli, “Il linguaggio giuridico: un ideale illuministico”, in P. Di Lucia (a cura di), *Nomografia. Linguaggio e redazione delle leggi*, Giuffrè, Milano, pp. 5-29, qui pp. 10-11. Sulla natura prescrittiva del linguaggio normativo nella filosofia analitica del diritto, cfr., tra gli altri, i saggi raccolti nelle seguenti antologie: U. Scarpelli (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Edizioni di Comunità, Milano, 1976; R. Guastini (a cura di), *Problemi di teoria del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1980; U. Scarpelli, P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 1994.

semiotica proposta da Charles Morris (in particolare la tripartizione della semiotica in semantica, sintattica e pragmatica)¹⁹ e l'idea di sintassi logica del linguaggio proposta da Rudolf Carnap²⁰. Nell'ambito della prospettiva delineata da Morris e da Carnap, l'analisi sintattica indaga specificamente la "struttura logico-grammaticale del linguaggio"²¹ e mira alla determinazione di due classi di regole sintattiche:

- (i) *regole di formazione*, le quali stabiliscono quali combinazioni indipendenti di elementi base di una lingua siano permesse, ove le combinazioni sono chiamate enunciati (*sentences*);
- (ii) *le regole di trasformazione*, le quali stabiliscono quali enunciati siano derivabili da altri enunciati²².

Le teorie della validità giuridica di norme si sono focalizzate principalmente sulle regole di trasformazione, ossia su quelle regole che devono essere soddisfatte per poter derivare una norma giuridica da altre norme giuridiche pre-esistenti. L'esempio tipico è quello della derivazione di una sentenza giudiziale dalle norme del codice penale: è valida quella sentenza che può, in base alle regole di trasformazione dell'ordinamento, essere derivata dalle norme del codice penale²³.

È parsa riconducibile a questa prospettiva, almeno nella prima fase della sua elaborazione, la stessa teoria della validità proposta da Hans Kelsen: essa viene esplicitamente considerata da Scarpelli come "il tentativo più serio e rigoroso di una *sintattica* del linguaggio"²⁴, in cui la determinazione della validità di una proposizione normativa è correlata ad un ragionamento logico-deduttivo che muove da una proposizione normativa assunta come premessa normativa.²⁵ Scarpelli specifica, tra l'altro, che

¹⁹ Cfr. Ch. Morris, *The Foundations of a Theory of Signs*, The University of Chicago Press, Chicago, 1938; trad. it. *Lineamenti di una teoria dei segni*, Paravia, Torino, 1954.

²⁰ Cfr. R. Carnap, *Logische Syntax der Sprache*, J. Springer & Co., Wien, 1934; trad. it. *Sintassi logica del linguaggio*, Silva, Milano, 1961.

²¹ Ch. Morris, *The Foundations of a Theory of Signs*, cit., p. 14; trad. it. p. 40.

²² Ch. Morris, *The Foundations of a Theory of Signs*, cit., p. 14; trad. it. p. 40.

²³ Uno degli aspetti più significativi dell'approccio logico-semiotico è il suo carattere prevalentemente formale: l'indagine della struttura logico-grammaticale di una lingua indaga le relazioni tra gli elementi di base di quella lingua e tra gli enunciati di essa, senza evidentemente prendere posizione sui contenuti che, attraverso quegli elementi e quegli enunciati, possono essere espressi e veicolati dai parlanti. Questa prospettiva formale è stata particolarmente congeniale ai teorici e ai filosofi del diritto giuspositivisti, i quali hanno esplicitamente orientato la propria indagine a un punto di vista formale, che prescinde da valutazioni relative ai contenuti materiali delle norme presenti nei diversi ordinamenti giuridici

²⁴ U. Scarpelli, *Filosofia analitica e giurisprudenza*, cit., pp. 58-59.

²⁵ Cfr. U. Scarpelli, *Filosofia analitica e giurisprudenza*, cit. p. 69. A dire il vero, Oppenheim prende in considerazione esplicitamente anche le condizioni pragmatiche di validità. Egli osserva che "una delle peculiarità di ogni linguaggio del diritto consiste quindi nel fatto che la *validità* dei suoi

la procedura logico deduttiva è resa possibile dalla natura linguistica delle proposizioni costituenti le premesse e la conseguenza, e dall'appartenenza dei segni linguistici che le compongono ad un medesimo linguaggio, con una certa sintassi logica²⁶.

1.4. Validità *deontica* vs. validità *dianoetica*

Il fatto che la teoria semiotica della validità delle norme si sia a lungo focalizzata principalmente, se non esclusivamente, sulle condizioni *sintattiche* di validità delle *proposizioni* normative ha portato, però, a trascurare la differenza che sussiste tra la validità di una *inferenza* – o di una *derivazione* – che Amedeo G. Conte ha proposto di chiamare “validità *dianoetica*”, e la validità specifica che pertiene alle *norme* dall'altro lato, che Conte ha chiamato, invece, “validità *deontica*”²⁷.

La validità *dianoetica* è la validità di un'*inferenza* o di una *derivazione* di una proposizione (la conclusione) a partire da altre proposizioni (le premesse), e dipende da regole logico-sintattiche di trasformazione. Un tipico esempio è quello della derivazione di una proposizione *descrittiva* come “Socrate è mortale” (la conclusione) a partire dalle due proposizioni, anch'esse *descrittive*, “Tutti gli uomini sono mortali” e “Socrate è un uomo” (le premesse).

La necessità di distinguere la validità deontica di una norma dalla validità *dianoetica* di un'*inferenza* è emersa in relazione al dibattito, avvenuto negli anni Sessanta del Novecento, tra Kelsen e Ulrich Klug sulla applicabilità del principio logico di non-contraddizione e della regola di inferenza alle norme giuridiche²⁸. A far emergere in modo più esplicito la distinzione tra le due specie di validità è stato, Conte negli anni Ottanta²⁹, il quale ha chiarito, in particolare, che la validità *dianoetica* dell'*inferenza* di una proposizione normativa da un'altra proposizione normativa, o da un insieme di altre proposizioni normative, *non* è condizione

enunciati dipende non solo da condizioni sintattiche e semantiche, ma anche pragmatiche” (F.E. Oppenheim, “Outline of a Logical Analysis of Law”, cit., p. 154; trad. it. p. 76).

²⁶ U. Scarpelli, *Filosofia analitica e giurisprudenza*, cit., pp. 69-70.

²⁷ Cfr. A.G. Conte, *Deontico vs. dianoetico* (1986), in A.G. Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 347-354.

²⁸ Cfr. U. Klug, *Rechtsnormen und logische Analyse: ein Briefwechsel 1959 bis 1965*, Franz Deuticke, Wien, 1981. Il problema sollevato da Kelsen nel dialogo con Klug era stato prefigurato da alcuni logici e filosofi che nella prima metà del XX secolo avevano discusso la natura logica degli enunciati imperativi e gli enunciati di richiesta. Per un resoconto di queste ricerche cfr. G. Lorini, *Il valore logico delle norme*, Adriatica Editrice, Bari, 2003.

²⁹ Cfr. A.G. Conte, *Deontico vs. dianoetico*, cit.

sufficiente della validità *deontica*, all'interno dell'ordinamento giuridico, della norma corrispondente alla proposizione normativa inferita³⁰.

Tuttavia, la distinzione tra validità deontica e validità dianoetica era già adombrata dalla tesi kelseniana sul carattere *dinamico* dell'ordinamento giuridico correlata al principio di *positività* del diritto³¹. In base a questo principio, infatti, non è sufficiente, affinché una norma esista (ossia sia valida) in un ordinamento, che il contenuto di essa sia derivabile o inferibile logicamente da norme di grado superiore; è necessario, infatti, che ogni norma giuridica venga posta da un'autorità normativa attraverso uno specifico *atto* di normazione³².

Come sottolinea Conte, la validità deontica “è retta non da *regole e leggi della logica*”, ma da “regole (costitutive) sulla validità che, nei differenti ordinamenti, determinano differenziali condizioni di validità deontica”³³ e che possono essere chiamate “metanorme axiotiche”.

2. Una svolta ontologica nella semiotica del normativo di Amedeo G. Conte: il concetto di “*status deontico*”

Il graduale riconoscimento del fatto che la validità *dianoetica* di un'inferenza tra proposizioni normative non è condizione sufficiente della validità *deontica* della norma inferita all'interno di un ordinamento giuridico è correlato alla crescente consapevolezza che la validità delle norme non può essere indagata esclusivamente in riferimento alle dimensioni semantiche e sintattiche delle proposizioni

³⁰ A.G. Conte, *Deontico vs. dianoetico*, cit. Già Georg Henrik von Wright aveva osservato, alcuni anni prima di Conte, che la relazione di implicazione logica (*entailment*) tra norme non è una relazione esistenziale” (G.H. von Wright, “Norms, Truth, and Logic” in G.H. von Wright, *Practical Reason*, Blackwell, Oxford, 1983, pp. 130-209, qui p. 158; trad. it. “*Norme, verità e logica*”, in *Informatica e diritto*, 9 (1983), pp. 5-87, qui p. 36).

³¹ Il principio di positività del diritto è assertito da Kelsen già nella prima edizione della *Reine Rechtslehre* (cfr. H. Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Franz Deuticke, Wien, 1934, p. 64; trad. it. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 1967, p. 96). Kelsen enfatizzerà successivamente la dimensione dinamica dell'ordinamento giuridico, ribadendo il principio di positività, per esempio, in H. Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge, Harvard University Press, 1945, p. 114 (trad. it. *Teoria generale del diritto e dello stato*, Edizioni di Comunità, Milano, 1952, p. 115) e H. Kelsen, *Reine Rechtslehre. Studienausgabe der 2. Auflage 1960*. Herausgegeben von Matthias Jestaedt. Mohr Siebeck, Tübingen Verlag 2017, Österreich, Wien, p. 35 (trad. it.: *La dottrina pura del diritto*, Einaudi Torino, p. 257).

³² Secondo una prospettiva più radicale, correlata alla tesi della Grande Divisione tra essere e dover essere, e icasticamente esplicitata da Jørgen Jørgensen in relazione agli imperativi, tra proposizioni normative non può darsi alcuna relazione logica, in quanto agli imperativi e al linguaggio normativo non pertiene il valore logico della verità. Cfr. J. Jørgensen, “Imperatives and Logic”, in *Erkenntnis*, 7 (1937), pp. 288-296.

³³ A.G. Conte, “Minima deontica” (1988), in A.G. Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. II.*, cit., pp. 355-407, qui p. 360, nota 3.

normative, e in particolare alle regole sintattiche di trasformazione delle proposizioni normative.

La maggiore attenzione dedicata da Kelsen, a partire dagli anni Quaranta del Novecento, alla dimensione dinamica dell'ordinamento, e dunque agli atti di creazione di norme piuttosto che alle proposizioni normative, ha stimolato un esame più attento e più approfondito della dimensione *pragmatica* del linguaggio normativo. Come abbiamo visto, in base al principio di dinamicità che caratterizza il positivismo giuridico di Hans Kelsen, il fatto che una proposizione normativa possa essere derivata logicamente da un'altra proposizione normativa non è sufficiente per determinare la validità e l'esistenza della norma corrispondente all'interno di un ordinamento: è necessario anche che la norma derivata venga posta attraverso un *atto di volontà* di un'autorità delegata³⁴. Questo principio richiede, dunque, che la teoria della validità deontica sia ampliata, per includere anche l'indagine delle condizioni pragmatiche della validità degli atti di normazione.

In un primo momento, la crescente consapevolezza delle peculiarità pragmatiche del linguaggio normativo ha portato a delineare in modo più esplicito la distinzione tra un *uso prescrittivo* e un *uso descrittivo* degli enunciati deontici o normativi³⁵, una distinzione che ha fornito la base per l'elaborazione di quella che Carlos Alchourrón e Eugenio Bulygin hanno chiamato la "concezione espressiva delle norme"³⁶. Per la concezione espressiva delle norme (che Alchourrón e

³⁴ Come ha chiarito Conte, in un sistema dinamico di norme la norma fondamentale (*Grundnorm*) è condizione *necessaria*, ma non *sufficiente* di tutte le altre norme (cfr. A.G. Conte, *Quattro modelli dell'ordinamento*, in A.G. Conte, *Filosofia dell'ordinamento normativo. Studi 1957-1968*, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 347-368).

³⁵ Kelsen, come noto, ha distinto le *Sollnormen*, o norme giuridiche, dai *Sollsätze*, o proposizioni giuridiche (in inglese *rules of law*), attraverso i quali la scienza del diritto *descrive* le norme giuridiche (*Sollnormen*) che compongono l'ordinamento giuridico (cfr. H. Kelsen, *General Theory of Law and State*, cit., pp. 45 ss.; trad. it. pp. 45 ss.). Non è chiaro, tuttavia, se la distinzione di Kelsen sia collegata con la distinzione tra la dimensione pragmatica e la dimensione sintattica del linguaggio normativo.

³⁶ Cfr. C. Alchourrón, E. Bulygin, *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, Oficina Latinoamericana de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Valencia (Venezuela), 1979; C. Alchourrón, E. Bulygin, "The Expressive Conception of Norms", in R. Hilpinen (ed.), *New Studies in Deontic Logic*, Reidel, Dordrecht, 1981, pp. 95-124, ora anche in S. L. Paulson, B. Litschewski Paulson (eds.), *Normativity and Norms*, Clarendon Press, Oxford, 1998, pp. 383-411. Nel volume di S. L. Paulson e B. Litschewski Paulson è ripubblicato anche il saggio di Ota Weinberger "The Expressive Conception of Norms: An Impasse for the Logic of Norms", originariamente apparso in *Law and Philosophy*, 4 (1985), pp. 165-198. Luigi Ferrajoli (*La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen*, Laterza, Roma, 2016, p. 141) ha criticato in modo convincente la tesi secondo la quale la "concezione espressiva" e la "concezione iletica" sarebbero due "modi di intendere le norme" che "corrispond[ono] a due *concezioni* diverse delle norme medesime", sostenendo che "si tratta, invece, di due aspetti diversi del fenomeno normativo, corrispondenti a due suoi diversi riferimenti empirici: l'atto linguistico di produzione della norma e il significato della norma prodotta". Né la concezione espressiva né la concezione iletica sono, inoltre, in grado di cogliere quel terzo aspetto del fenomeno normativo che consiste nel prodotto dell'atto linguistico di produzione della norma, aspetto che è invece possibile cogliere attraverso il concetto di "*status* deontico".

Bulygin contrappongono alla “concezione hyletica”), la “caratteristica specifica del normativo sta nell’*uso* prescrittivo del linguaggio”³⁷ e inerisce dunque soltanto alla dimensione *pragmatica*. Non esisterebbero, pertanto, proposizioni che siano normative a livello meramente semantico, in quanto un enunciato diviene normativo soltanto quando è oggetto di una enunciazione prescrittiva. Anche secondo questa concezione, tuttavia, le norme vengono a coincidere con entità linguistiche (sebbene di natura *pragmatica*), ossia con atti linguistici di prescrizione.

Successivamente, alcuni autori, tra i quali vanno ricordati Ilmar Tammelo, Franciszek Studnicki, Kazimierz Opalek, Jan Woleński³⁸ e Conte, grazie ad una più approfondita analisi delle dimensioni pragmatiche del linguaggio normativo e ad alcuni sviluppi della teoria della performatività introdotta negli anni Sessanta da John L. Austin e di John R. Searle, sono giunti a delineare un concetto non-linguistico di “norma”³⁹.

Il graduale passaggio da una concezione strettamente linguistica delle norme al riconoscimento di un possibile concetto non-linguistico di norma è documentato in modo particolarmente trasparente nell’opera di Conte, che inizialmente aveva fatto propri i presupposti fondamentali della concezione del diritto e delle norme introdotta da Bobbio e da Scarpelli.

2.1. La validità come predicato di enunciati deontici prescrittivi

In una prima fase delle sue ricerche sui fenomeni normativi, e in particolare nell’articolo *Studio per una teoria della validità* pubblicato nel 1970, Conte ha elaborato una teoria in termini strettamente semiotici della validità di norme, nella quale le norme sono ancora concepite come entità prettamente linguistiche. In questo articolo Conte sposta l’attenzione dalla tradizionale domanda: “Quali sono le *condizioni* di validità delle norme giuridiche?” alla domanda più radicale, e al tempo stesso preliminare: “Di che cosa si predica quella validità che appunto è

³⁷ C. Alchourrón, E. Bulygin, *Sobre la existencia de las normas jurídicas*, cit., p. 48.

³⁸ Cfr. I. Tammelo, “Logical Structures of the Legal Norm and of Legal States of Affairs”, in P. Bockelmann, A. Kaufmann, U. Klug (eds.), *Festschrift für Karl Engisch zum 70. Geburtstag*, Vittorio Klostermann, Freiburg, 1969, pp. 143-149; F. Studnicki, “Traffic Signs”, in *Semiotica*, 2 (1970), n. 2 2, pp. 151-172, trad. it. parziale *Segnali stradali*, in G. Lorini, L. Passerini Glazel (a cura di), *Filosofie della norma*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 67-75; K. Opalek, “Argumenty za nielingwistyczną koncepcją normy. Uwagi dyskusyjne”, in *Studia Prawnicze*, 3-4 (1986), pp. 195-212; K. Opalek, “Normen und performative Akte”, in W. Krawietz, W. Ott (eds.), *Formalismus und Phänomenologie im Rechtsdenken der Gegenwart: Festgabe für Alois Troller zum 80. Geburtstag*, Berlin, Duncker & Humblot, 1987, pp. 243-256.; K. Opalek, J. Woleński, “Is, Ought, and Logic”, in *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 73 (1987), pp. 373-385.

³⁹ Come abbiamo ricordato *supra*, alla nota 25, Oppenheim aveva già sottolineato la rilevanza della dimensione *pragmatica* del linguaggio normativo nella sua concezione della validità degli enunciati che formano un linguaggio del diritto; tuttavia, nel 1944 egli non aveva ancora a disposizione gli strumenti concettuali introdotti dalla teoria dei performativi di Austin e non delineò mai una concezione non-linguistica delle norme.

oggetto della teoria della validità?”⁴⁰. Attraverso questa domanda, Conte mira a esplicitare ciò che viene in genere presupposto dalla più tradizionale domanda relativa alle condizioni di validità delle norme.

La risposta apparentemente ovvia secondo la quale la validità di norme si predica *di norme*, diviene meno ovvia qualora ci si domandi: “Ma che cos’è una norma?”.

La teoria della validità formulata nello *Studio* del 1970 è ancora compatibile con, e ascrivibile a, una concezione linguistica della norma: la norma è intesa da Conte come un *enunciato deontico*, ossia come un enunciato della forma ‘Il comportamento *C* è *D*’ (ove *D* designa indistintamente uno dei modi deontici: obbligatorio, vietato, permesso, facoltativo, indifferente, ...), o un enunciato sinonimo⁴¹.

Tuttavia, alla luce del riconoscimento delle dimensioni pragmatiche specifiche del linguaggio normativo, Conte evidenzia che per elaborare una teoria della validità di norme non è sufficiente concepire la norma genericamente come un enunciato deontico: egli distingue, infatti, tre tipi differenti di enunciati deontici, a seconda della funzione pragmatica che essi svolgono in un contesto comunicativo determinato.

- (i) Sono enunciati deontici *prescrittivi* quegli enunciati deontici che sono usati, per esempio, da un’ autorità normativa per *prescrivere* un obbligo, un divieto, *etc.*
- (ii) Sono enunciati deontici *descrittivi* quegli enunciati deontici che sono usati, per esempio, da un giurista per *descrivere* un obbligo, un divieto, *etc.* che sussiste in un determinato ordinamento.
- (iii) Sono, infine, enunciati deontici *ascrittivi* quegli enunciati deontici che sono usati, per esempio, da un antropologo o da un sociologo per ascrivere, in via di ipotesi esplicativa, una regolarità di comportamento ad un obbligo, un divieto, *etc.*

Tra i tre tipi di enunciati deontici distinti da Conte, ad essere centrale per l’interpretazione della tradizionale teoria della validità di norme è l’enunciato deontico *prescrittivo*. Nello *Studio* del 1970 Conte afferma, infatti, che la validità di norme *per antonomasia* è la validità che si predica di enunciati deontici *prescrittivi*⁴². La domanda tradizionale relativa alle condizioni di validità delle

⁴⁰ A.G. Conte, “Studio per una teoria della validità”, in *Rivista internazionale di Filosofia del diritto*, 47 (1970), pp. 331-354, ripubblicato con modifiche in R. Guastini (a cura di) *Problemi di teoria del diritto*, cit., pp. 325-342, e in A.G. Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. I. Studi 1965-1981*, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 55-74, qui p. 57.

⁴¹ A.G. Conte, “Studio per una teoria della validità”, cit., p. 62.

⁴² Cfr. A.G. Conte, “Studio per una teoria della validità”, cit., p. 71. A rigore, Conte in questo *Studio* concepisce la possibilità di elaborare, accanto alla teoria della validità di enunciati deontici

norme va pertanto intesa in termini di condizioni di validità di enunciati deontici *prescrittivi*, ossia di enunciati deontici che siano usati per prescrivere obblighi, divieti, *etc.* Riformulando la famosa definizione della validità come esistenza specifica di una norma introdotta da Hans Kelsen, Conte ridefinisce così la validità di una norma come l'esistenza, in un linguaggio normativo, di un enunciato deontico prescrittivo all'interno di un linguaggio normativo, ossia come l'appartenenza di un enunciato deontico prescrittivo (e dunque di una particolare specie di entità linguistica) al linguaggio-oggetto della scienza del diritto⁴³.

2.2. Gli *status* deontici

Nonostante nello stesso *Studio per una teoria della validità* del 1970 Conte abbia formulato la tesi secondo la quale la validità per antonomasia è la validità che si predica di enunciati deontici prescrittivi, uno degli aspetti più originali di questo suo saggio consiste nel suggerimento che il concetto di “norma” non possa essere ridotto al concetto di “enunciato deontico prescrittivo” e che, correlativamente, la teoria della validità di norme non sia riducibile alla teoria della validità di enunciati deontici prescrittivi. Comincia ad emergere in questo saggio un'idea che porterà Conte a oltrepassare i confini e i limiti di una concezione meramente linguistica delle norme. Egli osserva, infatti, che il termine ‘norma’ può riferirsi alternamente a quattro specie di entità differenti, tre soltanto delle quali rientrano nel genere delle entità linguistiche. Le quattro specie di entità sono:

- (i) un *enunciato* deontico;
- (ii) una *proposizione* deontica;
- (iii) una *enunciazione* deontica;
- (iv) uno *status* deontico, o stato-di-cose deontico.

prescrittivi, anche una teoria della validità di enunciati deontici *descrittivi* e una teoria della validità di enunciati deontici *ascrittivi*. Cionondimeno, la teoria della validità di norme per antonomasia (quella in cui egli iscrive la teoria della validità di norme proposta da Kelsen) è interpretata da Conte come teoria della validità di enunciati deontici *prescrittivi*. Va notato, tuttavia, che nell'edizione originale dello *Studio*, pubblicata nel 1970, appariva un passo in cui Conte identificava le “norme *stricto sensu*” non con gli enunciati deontici prescrittivi, bensì con gli *status* deontici. Il concetto di “*status* deontico” (di cui ci occuperemo specificamente nei prossimi paragrafi) diventerà centrale nella nuova teoria della validità di norme proposta da Conte nel più tardo saggio “Minima deontica” del 1988 (cfr. *infra*, § 4.). Forse Conte intravedeva già nel 1970 la possibilità di elaborare una teoria della validità *non* di enunciati deontici, ma di *status* deontici; prima di arrivare, nel 1988, a formulare questa teoria egli ebbe, tuttavia, una lunga fase di ripensamento, come testimonia il fatto che nella riedizione del 1980 dello *Studio per una teoria della validità* (cfr. *supra*, nota 42) il riferimento agli *status* deontici come norme *stricto sensu* è stato omissso.

⁴³ Cfr. A.G. Conte, “Studio per una teoria della validità”, cit., p. 66. La tesi kelseniana secondo la quale la validità è la specifica esistenza di una norma appare, per esempio, nella prima edizione della *Reine Rechtslehre* (H. Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, cit., p. 7; trad. it. p. 52).

I concetti di “enunciato”, “proposizione” e “enunciazione” sono concetti che Conte trasparentemente mutua dalla semiotica e dalla filosofia del linguaggio. Come abbiamo visto *supra* (§ 2.1.), un *enunciato* deontico è, per Conte, un enunciato della forma ‘Il comportamento *C* è *D*’ o un enunciato sinonimo. Una *proposizione* deontica è, invece, il significato che viene espresso da un enunciato deontico; un’*enunciazione* deontica è l’atto linguistico di enunciazione di un enunciato deontico. Ma che cosa è uno *status* deontico?

Conte elabora il concetto di “*status* deontico” sulla base di un parallelismo tra linguaggio normativo e linguaggio descrittivo: così come la proposizione descrittiva espressa dall’enunciato ‘Piove’ non deve essere confusa con il *fatto* (lo stato-di-cose, l’evento o la circostanza) extralinguistico sul quale l’enunciato verte (ossia il fatto che piove), analogamente la proposizione deontica espressa dall’enunciato ‘È vietato fumare’ non deve essere confusa con lo *status* deontico, anch’esso extra-linguistico, sul quale l’enunciato deontico verte (lo *status* deontico che è vietato fumare). In altri termini, per Conte uno *status* deontico è l’*análogon* normativo di un fatto⁴⁴.

Nello *Studio* del 1970 Conte ricorre al concetto di *status* deontico per rendere conto della controversa teoria della *Natur der Sache*, secondo la quale vi sono norme che hanno immediatamente origine dalla natura delle cose (dalla *Natur der Sache*, per l’appunto)⁴⁵. Dato che, secondo questa teoria, queste norme sono inscritte nella natura delle cose, esse non sono create attraverso l’atto di prescrizione di un’autorità normativa. L’ipotesi formulata da Conte è che queste norme possano

⁴⁴ Cfr. A.G. Conte, “Studio per una teoria della validità”, cit., p. 61. Un analogo concetto di “*deontic state-of-affairs*” è stato elaborato negli stessi anni di Conte dal filosofo del diritto polacco Franciszek Studnicki in “Traffic Signs”, cit., e dal filosofo del diritto estone Ilmar Tammelo, “Logical Structures”, cit. Sia Studnicki, sia Tammelo, hanno proposto il concetto di “*deontic state-of-affairs*” in connessione con l’analisi degli aspetti performativi del linguaggio normativo. Una lucida distinzione tra “*linguistic expressions of normative discourse*” da un lato e “*ontological entities called norms, imperatives, and judgments of value*” è stata tracciata dal filosofo serbo Jovan Brkić (cfr. J. Brkić, *Norm and Order. An Investigation into Logic, Semantics, and the Theory of Law and Morals*, Humanities Press, New York, 1970).

⁴⁵ Cfr. A.G. Conte, “Studio per una teoria della validità”, cit., pp. 64-65. Sulla teoria della *Natur der Sache*, cfr., tra gli altri, H. Schambeck, *Der Begriff der Natur der Sache. Ein Beitrag zur rechtsphilosophischen Grundlagenforschung*, Springer, Wien, 1964. Conte è stato probabilmente indotto a prendere in considerazione la teoria della *Natur der Sache* anche sulla base della teoria fenomenologica della promessa proposta da Adolf Reinach, secondo il quale da una promessa originano un obbligo e una correlativa pretesa in ragione della natura stessa dell’atto della promessa (cfr. A. Reinach, “Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes”, in *Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung*, 1 (1913), pp. 685-847; trad. it. *I fondamenti a priori del diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1990).

essere concepite come *status* deontici che sussistono indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi entità linguistica⁴⁶.

Conte, in realtà, si è inizialmente mostrato diffidente rispetto al concetto di *status* deontico, in quanto riteneva che esso implicasse “un passo metafisicamente compromesso e metodologicamente compromettente”⁴⁷, ossia l'ipostatizzazione di obblighi, divieti, permessi, indifferenze, *etc.* Nel 1970 egli rifiutò esplicitamente di compiere questo passo e preferì continuare a percorrere “la strada feconda della semiotica”⁴⁸. Sono stati, tuttavia, proprio alcuni sviluppi delle sue ricerche sulla semiotica del linguaggio normativo, e in particolare le ricerche sulla pragmatica dei performativi *thetic*, ad indurlo a superare l'iniziale diffidenza nei confronti del concetto di *status* deontico, che diventerà un concetto centrale della sua ontologia del normativo⁴⁹.

2.3. La performatività *thetica* e l'esistenza convenzionale degli *status* deontici prodotti attraverso atti *thetic*

A partire dal saggio *Aspetti della semantica del linguaggio deontico*, pubblicato nel 1977, Conte ha indagato, attraverso la teoria dei performativi, un aspetto particolare del linguaggio prescrittivo: il suo carattere “thetic”.

Il carattere *thetic* del linguaggio prescrittivo, e più in generale del linguaggio normativo, può essere meglio compreso alla luce della distinzione (esplicitata da Conte in forma compiuta negli anni Novanta) tra performativi *thetic* e performativi *athetic*⁵⁰.

Sono performativi *athetic* quei performativi, come ringraziare o salutare, attraverso i quali il parlante *semplicemente compie* l'atto che corrisponde al

⁴⁶ Va notato che, per Conte, la funzione specifica degli enunciati deontici *descrittivi*, in quanto contrapposti agli enunciati deontici *prescrittivi*, consiste nella descrizione di *status* deontici, siano essi iscritti nella *Natur der Sache* oppure creati da un legislatore attraverso un enunciato deontico *prescrittivo*.

⁴⁷ *Ivi*, cit., p. 67.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Su questa significativa svolta nella filosofia e nella teoria della validità di Conte, cfr. anche P. Di Lucia, L. Passerini Glazel, “Amedeo G. Conte filosofo della validità”, in *Rivista di filosofia del diritto*, 9 (2020), n. 1, pp. 11-26.

⁵⁰ Cfr., in particolare, A.G. Conte, “Performativo vs. normativo” (1994), in A.G. Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. II.*, cit., pp. 589-607. L'aggettivo ‘thetic’ deriva dal verbo greco ‘τίθημι’ ‘*tithēmi*’, che significa “porre, stabilire”. L'idea della performatività *thetica* è stata in parte prefigurata da Herbert Spiegelberg (*Sollen und Dürfen. Philosophische Grundlagen der ethischen Rechten und Pflichten* (1937), Reidel, Dordrecht, 1989) e da Karl Olivecrona (“Legal Language and Reality”, in R.A. Newman (ed.), *Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound*, Bobbs-Merrill, Indianapolis, pp. 151-191). Cfr. anche P. Di Lucia, *Normatività. Diritto linguaggio azione*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 46 ss. Va notato che in greco esiste l'espressione ‘συνθήκη’ ‘*synthēkē*’ (anch'essa etimologicamente connessa con il verbo ‘τίθημι’ ‘*tithēmi*’), che significa “per convenzione” (cfr. Platone, *Cratilo*).

significato del verbo performativo da lui impiegato: dicendo “Ti ringrazio”, il parlante compie l’atto di ringraziare.

Nel caso dei performativi *thetic*, il parlante non si limita, invece, a compiere un atto: in virtù del compimento dell’atto performativo egli, infatti, produce anche un cambiamento nel mondo, egli altera il mondo. Sono esempi di performativi *thetic* promettere, battezzare, abrogare: dicendo “Ti prometto...” il parlante compie l’atto del promettere e, per ciò stesso, produce un nuovo stato-di-cose, che consiste nell’esistenza di un obbligo in capo al promittente e di una pretesa in capo al destinatario della promessa; analogamente, compiendo l’atto performativo di battezzare, si ascrive un nome a una persona o a una cosa, e si produce così un nuovo stato-di-cose “onomastico”; infine, abrogando con un atto performativo una norma, la si rende immediatamente invalida, la si espunge dall’ordinamento, alterando così la realtà deontica dell’ordinamento.

Ma qual è la natura degli “stati-di-cose” prodotti attraverso l’esecuzione di un atto performativo *thetic*? È evidente che un atto performativo non può immediatamente far sussistere un nuovo stato-di-cose *materiale*, e che non può immediatamente alterare una *realtà* fisica. Gli atti performativi *thetic* possono far sussistere soltanto *stati-di-cose thetici*, ossia stati-di-cose la cui esistenza è *convenzionale*. Gli stati-di-cose *thetic* esistono, infatti, soltanto “*per una convenzione e in una convenzione*”⁵¹. Un esempio di stato-di-cose *thetic* è il fatto che Sergio Mattarella sia, nel momento in cui scriviamo, il Presidente della Repubblica italiana.

L’atto di prescrivere, così come l’atto di promettere, è un atto *thetic*, in quanto immediatamente produce un nuovo stato-di-cose. Ma qual è la natura specifica degli stati-di-cose prodotti attraverso una prescrizione? La risposta di Conte a questa domanda mostra che la fecondità del concetto di *status* (o stato-di-cose) deontico va oltre l’interpretazione della teoria della *Natur der Sache*. Lo specifico prodotto *thetic* di un atto di prescrizione è, infatti, per Conte, uno *status* deontico⁵².

⁵¹ A.G. Conte, “Aspetti della semantica del linguaggio deontico” (1977), in A.G. Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. I.*, cit., pp. 171-191, qui p. 186-188. Il concetto di “stato-di-cose *thetic*” (*tetyczny stan rzeczy*), ossia di stato-di-cose che è prodotto attraverso un atto *thetic* (*akt tetyczny*), era stato precedentemente elaborato dal filosofo del diritto polacco Czesław Znamierowski (*Podstawowe pojęcia teorii prawa. I: Układ prawny i norma prawna*, Fiszer i Majewski, Poznań, 1924, pp. 73-80; trad. it. Parziale “Atti psicofisici vs. atti *thetic*”, in G. Lorini, L. Passerini Glazel (a cura di), *Filosofie della norma*, cit., pp. 145-151). Oltre a Conte e Znamierowski, una parallela indagine della pragmatica del linguaggio giuridico è stata da condotta da Gaetano Carcaterra, il quale ha sottolineato la “forza costitutiva” delle norme (cfr. G. Carcaterra, *Le norme costitutive* (1974), Giappichelli, Torino, 2014). Per una prospettiva radicalmente differente sulla natura degli effetti prodotti dagli atti performativi *thetic*, cfr. E. Pattaro, “Non si fanno cose con parole: Il negozio giuridico nella prospettiva di Axel Hägerström”, in *Sociologia del diritto*, 3 (1981), pp. 25-42.

⁵² Nel descrivere la norma come il prodotto di un atto *thetic* Conte richiama in più occasioni la nozione di “*wytwór*” (“prodotto”) introdotta da Kazimierz Twardowski (cfr. *Action and Products [Czynności i wytwory]*, 1912, in K. Twardowski, *On Actions, Products and other Topics in*

Così come gli altri stati-di-cose thetici, anche gli *status* deontici prodotti attraverso un atto thetico di prescrizione non sono stati-di-cose *materiali*, bensì stati-di-cose *convenzionali*. L'esistenza di uno *status* deontico si dà, infatti, solo *in* un ordinamento e *per* un ordinamento, ossia nella convenzione e per la convenzione di un ordinamento.

Non senza considerare il monito di Occam (*entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*), Conte ritiene dunque necessario introdurre una dimensione ontologica specifica nell'indagine della pragmatica del linguaggio normativo, una dimensione ontologica che trascende i confini dei fenomeni linguistici, al fine di rendere conto del carattere thetico dell'atto della prescrizione. Egli, infatti, osserva:

[I]n un atto di prescrizione (atto che è thetico) l'atto non esiste se non nell'ipotesi che l'oggetto della prescrizione venga in essere (*entsteht*). L'ipotesi di una *thésis*, attraverso la quale non venga in essere ciò di cui la *thésis* è *thésis*, è una contraddizione in termini: la *thésis* d'uno *status* deontico la quale non sia *thésis* d'uno *status* deontico è un *Unding*, così come [...] è un *Unding* una costituzione in erede la quale non sia costituzione in erede⁵³.

In questa nuova e più ampia prospettiva pragmatica gli *status* deontici non sono concepiti come elementi di una "realtà deontica" trascendente e metafisicamente compromessa, pre-esistente all'atto di prescrizione; essi sono, invece, degli stati-di-cose la cui esistenza è relativa a una convenzione⁵⁴, e in particolare alla convenzione di un determinato ordinamento giuridico. Il divieto di fumare nei locali pubblici, per esempio, è uno *status* deontico che esiste e sussiste soltanto nella convenzione e per la convenzione dell'ordinamento giuridico italiano.

Philosophy, edited by Johannes Brandl and Jan Woleński, Rodopi, Amsterdam, 1999, pp. 103-132). Recentemente il concetto di "prodotto" di Twardowski è stato ripreso da Friederike Moltmann in un'originale indagine della semantica degli "*attitude verbs*" e dei "*deontic modals*", nella quale Moltmann osserva che "actions that set up products with a normative force may lead at the same time to enduring normative products", e che "[a] law, for example, that is established by an act of declaring or passing it will endure beyond the act itself": per Moltmann, in particolare, "normative products such as laws, commitments, obligations, permissions, and offers are products that may endure for a period of time past the time of the action that set them up" (F. Moltmann, "Cognitive Products and the Semantics of Attitude Verbs and Deontic Modals", in F. Moltmann, M. Textor (eds.), *Act-Based Conceptions of Propositional Content. Contemporary and Historical Perspectives*, Oxford University Press, New York, 2017, pp. 254-289, qui pp. 267-268).

⁵³ A.G. Conte, "Parerga leibnitiana" (1978), in A.G. Conte, *Filosofia del linguaggio normativo. I.*, cit., pp. 193-233, qui p. 204.

⁵⁴ Cfr. A.G. Conte, "Aspetti della semantica del linguaggio deontico", cit., pp. 171-191, qui p. 188.

II.

3. Oltre l'ontologia linguistica del normativo

A partire dagli anni Sessanta del Novecento la crescente attenzione per la varietà dei fenomeni normativi ha portato a una ridefinizione del campo semantico e concettuale della normatività. Da un lato la ricostruzione di diverse tipologie di regole e di norme (e in particolare l'indagine sulle regole costitutive) ha comportato un ampliamento del significato dei termini 'norma' e 'regola' al di là dell'idea di prescrittività⁵⁵. Dall'altro lato, alcuni autori hanno evidenziato l'esistenza di diversi gradi di "forza normativa" (di normatività), che vanno dai comandi e dagli atti aventi forza di legge alle raccomandazioni e ai consigli⁵⁶.

Parallelamente alle ridefinizioni del campo semantico della normatività, Conte, mosso da una maggiore consapevolezza delle specificità pragmatiche del linguaggio normativo, ha preso una direzione originale che lo ha portato a indagare non tanto (o non soltanto) i possibili *significati* della parola 'norma', quanto i diversi possibili *referenti* che essa nei diversi contesti proposizionali designa⁵⁷.

3.1. Cinque possibili referenti di 'norma'

Con il superamento della diffidenza nei confronti del concetto di *status* deontico Conte ha potuto riconoscere il fatto che quando parliamo di una norma possiamo, in alcuni contesti proposizionali, fare riferimento a un referente (lo *status* deontico)

⁵⁵ Nell'ambito della filosofia del diritto il superamento della concezione prescrittivistica delle norme e l'ampliamento del significato dei termini 'norma' e 'regola' si devono, in particolare, alle ricerche sulla costitutività di regole condotte da Gaetano Carcaterra e Amedeo G. Conte alla luce del concetto di "*constitutive rule*" introdotto nel lessico filosofico da John Rawls ("Two Concepts of Rules", in *The Philosophical Review*, 64 (1955), pp. 3-32) e John R. Searle (*Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge University Press, Cambridge, 1969; trad. it. *Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio*, Bollati Boringhieri, Torino, 2009).

⁵⁶ Cfr. N. Bobbio, "Norma giuridica", in N. Bobbio, *Contributi ad un dizionario giuridico*, Giappichelli, Torino, pp. 215-232 e P.M.S. Alves, "Giudizi e norme: atti thetici e nomothetici", in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 92 (2015), pp. 25-54; *Idem*, "Forza duttiva e potere duttivo. Per una teoria fenomenologica delle norme", in *L'Ircocervo*, 21 (2022), n. 2, in corso di pubblicazione.

⁵⁷ Il filosofo e semiologo tedesco Georg Klaus ha proposto di distinguere, oltre alle tre branche della semiotica delineate da Morris (sintattica, semantica e pragmatica), una quarta branca, che si occupa dell'indagine *non* dei *significati* e della funzione di significato (*Bedeutungsfunktion*) dei segni, bensì dei *referenti* e della funzione di referenza (*Bezeichnungsfunktion*) di essi. Klaus ha proposto di chiamare "sigmatica" questa quarta branca della semiotica (cfr. G. Klaus, *Die Macht des Wortes: Ein erkenntnistheoretisch-pragmatisches Traktat*, Deutscher Verlag Der Wissenschaften, Berlin, 1964). In un recente articolo abbiamo evidenziato le affinità che intercorrono tra l'analisi dei referenti di 'norma' elaborata da Conte e la sigmatica delineata da Klaus (cfr. P. Di Lucia, L. Passerini Glazel, "Towards a Sigmatics of the word 'Norm': an Ontological Turn in the Semiotics of the Normative", in *International Journal for the Semiotics of Law*, 2022, in corso di stampa).

che *non* è un'entità linguistica (che non è né un enunciato, né una proposizione, né un'enunciazione). Come abbiamo mostrato *sub* 2.2. e 2.3., infatti, lo *status* deontico – ossia l'*análogon* deontico di un fatto – è un *quid* di extra-linguistico.

Ciò non significa, tuttavia, che quando parliamo di norme facciamo sempre e necessariamente riferimento a *status* deontici. Conte riconosce, infatti, che la parola 'norma' viene di fatto usata, in contesti differenti, per designare almeno cinque possibili distinti referenti⁵⁸. In particolare, la parola 'norma' può alternamente (ma non alternativamente) designare:

- (i) un *enunciato* deontico;
- (ii) una *proposizione* deontica;
- (iii) una *enunciazione* deontica;
- (iv) uno *status* deontico, o stato-di-cose, deontico;
- (v) un *noema* deontico.

La parola 'norma' designa un *enunciato* deontico nell'esempio seguente: “La *norma* ‘È vietato fumare’ consta di sette sillabe”.

La parola 'norma' designa una *proposizione* deontica nell'esempio seguente: “L'enunciato inglese ‘*It is forbidden to smoke*’ e l'enunciato italiano ‘È vietato fumare’ esprimono la stessa *norma*”.

La parola 'norma' designa una *enunciazione* deontica nell'esempio seguente: “Proibire a tutti gli arabi di entrare negli Stati Uniti subito dopo l'11 settembre 2001 sarebbe stata una *norma* intempestiva”.

La parola 'norma' designa uno *status* deontico nell'esempio seguente: “Il libro *Sachsenspiegel* di Eike von Repgow è una raccolta di *norme* in vigore nella società del suo autore”.

La parola 'norma' designa, infine, un *noema* deontico nel seguente sintagma: “Proporre una *norma* in un'assemblea legislativa”.

Esplicitando questi cinque possibili referenti della parola 'norma', l'analisi di Conte porta ad una rielaborazione e a un ampliamento dell'ontologia del normativo:

⁵⁸ Come abbiamo visto nel § 2.2., Conte aveva distinto quattro diverse specie di entità che possono essere designate dal termine 'norma' già nello *Studio per una teoria della validità* del 1970. Nel 2006 egli sviluppa questa intuizione, aggiungendo una quinta specie di entità, il *noema* deontico, a partire dalla voce “Norma” in V. MELCHIORRE (ed.), *Enciclopedia filosofica*, Milano, Fondazione Centro Studi filosofici di Gallarate/Bompiani, 2006, vol. VIII, pp. 7945-7948. Analoghe ricerche sui significati e i referenti dei termini tedeschi ‘*Norm*’ e ‘*Bestimmung*’ (statuizione) erano state anticipate negli scritti fenomenologici rispettivamente di Herbert Spiegelberg (*Gesetz und Sittengesetz: Strukturanalytische und historische Vorstudien zu einer gesetzfreien Ethik*, Niehans, Zürich, 1935; *Sollen und Dürfen: Philosophische Grundlagen der ethischen Rechten und Pflichten*, Reidel, Dordrecht, 1989) e di Adolf Reinach (“Die apriorische Grundlagen”, cit., pp. 106 ss). Sulle ricerche di Reinach e di Spiegelberg, cfr. P. Di Lucia, *Normatività*, cit., pp. 43 ss.

ad essere designabili con il termine ‘norma’ sono, infatti, non *una*, ma (almeno) *cinque* differenti specie di entità normative⁵⁹.

3.2. Il test della correttezza sortale

Nei cinque esempi menzionati nel precedente paragrafo 3.1., ciascun enunciato o sintagma seleziona uno dei possibili referenti della parola ‘norma’. Gli esempi proposti da Conte richiamano gli esempi usati nella filosofia Scolastica per distinguere le differenti “supposizioni” (in latino: *suppositiones*, da *subponĕre*) di un termine, piuttosto che i suoi differenti significati (nel latino della Scolastica: *significationes*).

La supposizione consiste nella relazione di referenza tra un’espressione linguistica e ciò che essa designa *nel contesto di una determinata proposizione*. Secondo Guglielmo di Occam, in particolare, la *suppositio* è, per così dire, il “porre per qualcos’altro” (*Summa Logicae*, I, 63, 3)⁶⁰, ed è “una proprietà che pertiene ad un termine, ma soltanto entro una proposizione” (I, 63, 1)⁶¹. Occam mostra, infatti, che ogni contesto proposizionale seleziona una delle differenti possibili *suppositiones* di un termine. Quando si dice, per esempio: “‘Uomo’ è una parola”, il termine ‘uomo’ designa, in questo contesto proposizionale, una parola (la parola ‘uomo’), e si ha quella che Occam chiama una *suppositio materialis*. Quando, invece, si dice: “L’uomo è una specie”, il termine ‘uomo’ si riferisce non alla parola ‘uomo’, ma al concetto astratto di “uomo”, e si ha una *suppositio simplex*, in cui ciò che viene designato è “un’intenzione della mente” (*intentio animae*). Quando, infine, si dice: “Ogni uomo è un animale”, ci si riferisce ai “*significati*”⁶² propri del termine ‘uomo’, ossia a una pluralità di entità (gli uomini) che esistono al di fuori della mente, e si ha ciò che Occam chiama una *suppositio personalis*.

Analogamente, Conte non dà una definizione (o una pluralità di possibili definizioni) del *significato* del termine ‘norma’: egli più semplicemente mostra che,

⁵⁹ L’elenco di referenti di Conte può essere ampliato per includere, per esempio, i *comportamenti* deontici e gli *oggetti* o *artefatti* deontici, come suggeriscono L. Passerini Glazel, *Le realtà della norma, le norme come realtà. Saggio di filosofia del diritto*, Milano, LED, 2020, e G. Lorini, O. Loddo, S. Moroni, “Deontic Artifacts. Investigating the normativity of Objects”, in *Philosophical Explorations*, <https://doi.org/10.1080/13869795.2021.1908584>; *Idem*, “Regolare con artefatti”, in *Sociologia del diritto*, 49 (2022), n. 1, pp. 173-194;

⁶⁰ “*Dicitur autem suppositio quasi pro alio positio*”. Sulla teoria medievale della *suppositio*, cfr. L.M. de Rijk, *Logica Modernorum. A Contribution to the History of Early Terminist Logic*, Van Gorkum, Assen, 1962-1967; E.P. Bos (ed.), *Medieval Supposition Theory Revisited*. Brill, Leiden, 2013.

⁶¹ Il significato della parola ‘proposizione’ (*propositio*) in Occam non coincide con il significato che ‘proposizione’ ha nella distinzione dei cinque referenti di ‘norma’ proposta da Conte.

⁶² Il termine latino ‘*significati*’ è usato da Occam in riferimento alle singole entità a cui un termine si riferisce, e ha dunque un significato differente rispetto al significato che il termine ‘significato’ ha nel lessico tecnico dell’odierna filosofia del linguaggio (il termine usato da Occam ha, in particolare, un significato più vicino a quello dell’odierno termine tecnico ‘referente’).

in differenti contesti proposizionali, il termine ‘norma’ può essere usato (spesso acriticamente e inconsapevolmente) per designare (per riferirsi a) entità ontologicamente eterogenee, poiché i differenti predicati che in ciascun contesto proposizionale vengono attribuiti a ‘norma’ presuppongono e selezionano differenti possibili referenti di questa parola. Ciò che Conte rende esplicita è non tanto una *polisemia*, quanto piuttosto ciò che si potrebbe chiamare la “polisortalità” della parola ‘norma’⁶³. I cinque referenti di ‘norma’ individuati da Conte, infatti, pur essendo tutti entità “normative”, non sono fra loro congeneri: non si tratta di differenti *specie* di entità appartenenti ad un unico genere (*sort*), ma di entità appartenenti a *generi* differenti, a differenti *tipi* di fenomeni (*sorts of phenomena*), i quali appartengono a differenti domini ontologici.⁶⁴

La rilevanza e la fecondità dell’indagine dei possibili referenti di ‘norma’ per una più approfondita ed esaustiva analisi dei fenomeni normativi sono dimostrate, secondo Conte, dal test della “correttezza sortale”⁶⁵.

Già Max Black, in *Models and Metaphors. Studies in Language and Philosophy*, apparso nel 1962, dopo aver distinto le *rules* (regole) dalle *rule formulations* (formulazioni di regole), ossia dagli enunciati attraverso cui si enuncia una regola, aveva osservato che, “mentre ha senso dire che si adotta, si segue, si infrange una regola [*to speak of adopting a rule, following it, breaking it*]”, è invece assurdo e insensato dire che si adotta, si segue o si infrange un enunciato o una *rule formulation*⁶⁶. Dicendo che si adotta, che si segue o che si infrange una *rule formulation* si cade in quella che si chiama “incorrettezza sortale” (*sortal incorrectness*), ossia nell’attribuzione, ad un determinato termine (in questo caso il termine ‘*rule formulation*’), di un predicato che è incompatibile con il genere (*sort*) di entità a cui, *in quel contesto proposizionale*, quel termine si riferisce.

Analogamente, Conte mostra che, dicendo che si infrange o si elude un *enunciato* deontico, una *proposizione* deontica o una *enunciazione* deontica, si cadrebbe in una incorrettezza sortale analoga all’incorrettezza sortale in cui si cadrebbe dicendo che il numero 7 (inteso come entità matematica, non come

⁶³ Per “polisortalità” intendiamo qui il fatto che un termine possa essere acriticamente usata per fare alternamente (ma non alternativamente) riferimento a entità che appartengono a generi e domini ontologici differenti. Il fenomeno della polisortalità non sembra essere riducibile a quello della polisemia, né sembra riguardare solamente l’estensione di un termine, poiché sarebbe contraddittorio pensare ad una estensione che includa entità appartenenti a differenti domini ontologici.

⁶⁴ Una possibile ragione della polisortalità della parola ‘norma’ consiste nel fatto che i fenomeni normativi stessi si collocano all’intersezione di differenti domini ontologici, dal dominio linguistico degli enunciati, delle proposizioni e delle enunciazioni, a quello mentale e intenzionale dei noemi deontici, fino a quello extra-linguistico degli stati-di-cose o status deontici (cfr. L. Passerini Glazel, *Le realtà della norma, le norme come realtà*, cit.).

⁶⁵ Sulla correttezza sortale, cfr. Sh. Lappin, *Sorts, Ontology, and Metaphor. The Semantics of Sortal Structure* (1981), De Gruyter, Berlin, 2011.

⁶⁶ M. Black, *Models and Metaphors. Studies in Language and Philosophy*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1962, pp. 100-101.

aritmogramma) è rosso⁶⁷. Quando si parla di infrangere, trasgredire o eludere una norma, il termine ‘norma’ non può che riferirsi, secondo Conte, a uno *status* deontico.

III.

4. Validità ed esistenza di *status* deontici nella teoria degli ordinamenti giuridici

La più approfondita analisi delle dimensioni pragmatiche del linguaggio normativo da un lato, e la svolta ontologica implicata dall’introduzione del concetto di *status* deontico dall’altro lato, hanno portato Conte a rivedere l’approccio alla teoria della validità di norme proposto nello *Studio per una teoria della validità* del 1970⁶⁸.

La nuova e più articolata teoria della validità proposta da Conte nel saggio *Minima deontica* del 1988⁶⁹, pur essendo ancora caratterizzata da un ampio ricorso alle categorie della semiotica (in particolare alla distinzione tra sintattica, semantica e pragmatica), non è più una teoria della validità come predicato di entità esclusivamente linguistiche.

4.1. Una teoria tripartita della validità: validità pragmatica, validità sintattica, validità semantica

Come abbiamo visto nel paragrafo 3.1., Conte giunge a distinguere cinque possibili referenti del termine ‘norma’. L’intuizione che il termine ‘norma’ possa riferirsi, in differenti contesti proposizionali, a entità differenti porta Conte, nel 1988, a rivedere la risposta data nello *Studio* del 1970 alla domanda: “Di che cosa si predica quella validità che appunto è oggetto della teoria della validità?” (che, come abbiamo visto *sub* § 2.1., costituiva il punto di partenza dalla prima indagine sulla validità di norme proposta da Conte). Se nel 1970 Conte aveva sostenuto che la validità per antonomasia è la validità di enunciati deontici prescrittivi, ora il riconoscimento della pluralità dei possibili referenti della parola ‘norma’ e l’indagine delle possibili relazioni tra essi lo portano a distinguere tre specie differenti di validità: validità pragmatica, validità sintattica e validità semantica.

Conte distingue, in primo luogo, la validità *pragmatica* dalla validità *sintattica*. La validità *pragmatica* è quella specie di validità che si predica di atti deontici, ossia di quegli atti attraverso i quali vengono create, modificate o abrogate norme, ove le norme create, modificate o abrogate dagli atti deontici sono intese da

⁶⁷ A.G. Conte, “Norma: cinque referenti”, in G. Lorini, L. Passerini Glazel (a cura di), *Filosofie della norma*, cit., pp. 57-65, qui pp. 62-63.

⁶⁸ Cfr. *supra*, § 2.

⁶⁹ A.G. Conte, “Minima deontica” cit.

Conte come *status* deontici. La validità *sintattica* è, invece, quella specie di validità che si predica degli *status* deontici stessi.

Che queste due specie di validità siano fra loro eterogenee è dimostrato da Conte attraverso l'analisi di un particolare atto deontico: l'atto di abrogazione di norme. Conte osserva, da un lato, che l'atto di abrogazione ha, entro un ordinamento, specifiche condizioni di validità, che sono condizioni *pragmatiche* di validità dell'atto. Ma dall'altro lato egli osserva che l'atto di abrogazione (se pragmaticamente valido) incide su un'altra specie di validità, la validità *sintattica* che pertiene non all'atto, ma alla norma, intesa come *status* deontico, su cui l'atto di abrogazione verte. In virtù della validità *pragmatica* dell'atto di abrogazione viene meno la validità *sintattica* dello *status* deontico su cui l'atto di abrogazione verte. Validità pragmatica e validità sintattica non sono, dunque, secondo Conte, un'unica e stessa specie di validità, e pertengono a due generi differenti di entità: rispettivamente un *atto* deontico e uno *status* deontico.

È importante osservare che, sebbene Conte ricorra ancora una volta a categorie ispirate alla semiotica per introdurre la distinzione tra validità *pragmatica* e validità *sintattica*, il concetto di validità sintattica di fatto implica l'espansione della teoria della validità al di là dei confini del linguaggio e dei fenomeni linguistici.

Come abbiamo visto al paragrafo 2.2., infatti, per Conte gli *status* deontici, dei quali si predica la validità *sintattica*, *non sono* entità linguistiche, non sono "segmenti o frammenti di linguaggio"⁷⁰.

Inoltre, l'esistenza di *status* deontici *non dipende* necessariamente dall'esistenza di correlative entità linguistiche. Se è vero, infatti, che in alcuni contesti l'esistenza di uno *status* deontico *può* essere il prodotto di un atto linguistico deontico di normazione (ad esempio, dell'atto di promulgazione di una legge), è falso che essa sia *necessariamente* il prodotto di un atto linguistico deontico di normazione. Vi sono, infatti, *status* deontici che vengono ad esistenza indipendentemente da atti linguistici di normazione, come le norme consuetudinarie, in cui rientrano le norme raccolte da Eike von Repgow nel *Sachsenspiegel*, a cui si riferisce, non a caso, l'esempio di *status* deontico proposto da Conte nella distinzione dei cinque referenti di 'norma'⁷¹.

Il concetto di validità sintattica di *status* deontici mostra, dunque, da un lato la continuità della teoria di Conte con l'indirizzo semiotico che ha caratterizzato un ampio filone della filosofia del diritto del Novecento, ma dall'altro lato ne marca la discontinuità. Infatti, mentre nel caso dei concetti di validità pragmatica e, come vedremo a breve, di validità semantica gli aggettivi 'pragmatico' e 'semantico', in quanto si riferiscono a entità propriamente semiotiche (rispettivamente ad atti deontici in quanto atti linguistici e ad enunciati deontici), sono usati nel senso proprio che essi hanno nel contesto della semiotica, nel caso invece del concetto di

⁷⁰ A.G. Conte, "Studio per una teoria della validità", cit., p. 66.

⁷¹ Cfr. *supra*, § 3.1.

validità sintattica, l'aggettivo 'sintattico' è usato in senso analogico, in quanto si riferisce a entità non-linguistiche.

Va anche notato che in questa fase delle sue ricerche Conte identifica la validità di norme per antonomasia, o *par excellence*, non più con la validità di *enunciati deontici prescrittivi* (come aveva fatto, invece, nello *Studio* del 1970), ma con la validità (sintattica) di *status* deontici. L'equazione kelseniana tra validità ed esistenza specifica di norme va, dunque, interpretata, in questa fase del pensiero di Conte, in termini di validità sintattica di *status* deontici⁷²: la *validità par excellence* di una norma equivale, dunque, all'*esistenza* di uno *status* deontico.

Conte, tuttavia, non abbandona del tutto l'idea che si possa parlare anche di validità di ciò che nel 1970 aveva chiamato "enunciati deontici prescrittivi"⁷³. Egli distingue, infatti, oltre alla validità *pragmatica* (che pertiene ad atti deontici) e alla validità *sintattica* (che pertiene a *status* deontici) anche una terza specie di validità, la validità *semantica*, la quale si predica di *enunciati deontici prescrittivi*. Per Conte la validità *semantica* consiste nella corrispondenza di un *enunciato* deontico prescrittivo ad una realtà deontica, ossia ad uno *status* deontico sussistente.

Ma in che senso va intesa la corrispondenza tra un enunciato deontico prescrittivo e la realtà deontica?

Qualora con la parola 'norma' si designi un enunciato deontico prescrittivo, Conte ipotizza che la validità *semantica* di quell'enunciato, che consiste nella sua corrispondenza ad una realtà deontica (ad uno *status* deontico), possa essere interpretata o come l'*análogon* deontico della verità o come "verità deontica" *tout court*⁷⁴. Conte solleva alcuni dubbi sul concetto di validità semantica di enunciati deontici prescrittivi, ma nondimeno individua due possibili interpretazioni della concezione secondo cui la validità semantica di enunciati deontici prescrittivi possa essere intesa come verità deontica.

⁷² Cfr. A.G. Conte, "Minima deontica", cit., p. 387.

⁷³ In "Minima deontica", cit., del 1988, Conte non utilizza il sintagma 'enunciato deontico prescrittivo', ma precisa che la validità semantica pertiene ad enunciati deontici *in suppositione* deontica, e non invece ad enunciati deontici *in suppositione* adeontica, quali i *Sollsätze* di cui parla Kelsen e gli enunciati deontici descrittivi di cui Conte aveva parlato nello "Studio per una teoria della validità" del 1970 (cfr. A.G. Conte, "Minima deontica", cit., p. 383). Non c'è spazio nel presente articolo per illustrare nel dettaglio le complesse e articolate ragioni della scelta terminologica di Conte. Nel nostro testo continueremo, per semplicità, a usare il sintagma 'enunciato deontico prescrittivo', anche in ragione del fatto che Conte utilizzerà ancora il sintagma 'enunciato deontico prescrittivo' in opere più recenti (cfr., per esempio, A.G. Conte, "Due specie di ambiguità nel linguaggio normativo. Ambiguità semantica vs. ambivalenza pragmatica", in A.G. Conte, P. Di Lucia, A. Incampo, G. Lorini, W. Żelaniec, *Ricerche di Filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 91-102).

⁷⁴ Correlativamente, si può ipotizzare che la validità semantica, o verità deontica, di un enunciato deontico prescrittivo, in quanto *análogon* deontico della verità, possa costituire il valore logico specifico delle norme. Per un'interessante ricostruzione delle diverse teorie relative ad un ipotetico valore logico specifico alle norme che sono state proposte agli albori della logica deontica, cfr. G. Lorini, *Il valore logico delle norme*, Adriatica, Bari, 2003.

Per la *prima* delle due interpretazioni (attraverso cui Conte rilegge la teoria della verità di norme di Jerzy *vel* Georges Kalinowski), la verità deontica, o validità semantica, di un enunciato deontico prescrittivo consiste nella corrispondenza di quell'enunciato ad una preesistente e presupposta realtà deontica. Questa interpretazione si basa, evidentemente, sull'assunzione (metafisicamente controversa) dell'esistenza di una realtà deontica preesistente e indipendente dalla creazione di norme da parte degli esseri umani⁷⁵.

Per la *seconda* delle due interpretazioni (attestata in Conte stesso e in Kazimierz Opalek e Jan Woleński)⁷⁶, la verità deontica, o validità semantica, di un enunciato deontico prescrittivo consiste nella corrispondenza di quell'enunciato alla realtà deontica (allo *status* deontico) che è prodotta attraverso l'enunciazione stessa (enunciazione che è *thetica*) di quell'enunciato deontico prescrittivo. Infatti, l'enunciazione deontica pragmaticamente valida di un enunciato deontico prescrittivo *theticamente* pone in essere la realtà deontica (lo *status* deontico) corrispondente all'enunciato deontico prescrittivo stesso⁷⁷.

Una peculiarità della seconda interpretazione del concetto di validità semantica in termini di verità deontica consiste nel fatto che la validità semantica di un enunciato deontico prescrittivo è strettamente correlata alle altre due specie di validità⁷⁸. Infatti, la validità *pragmatica* dell'*enunciazione* deontica di un *enunciato* deontico prescrittivo (per esempio, dell'enunciato 'È vietato fumare') è condizione sufficiente di validità *sintattica* del corrispondente *status* deontico (dello *status* deontico che è vietato fumare), e a sua volta la validità *sintattica* di questo *status* deontico è condizione sufficiente di validità *semantica* dell'*enunciato* deontico oggetto dell'*enunciazione* deontica⁷⁹.

⁷⁵ Si potrebbe dire, adottando un concetto caro a G.E.M. Anscombe e a John R. Searle (anticipato da Tommaso d'Aquino nella *Summa theologiae*, I, q. 16, a. 2 ad 2.), che secondo questa prima interpretazione la verità deontica presuppone una *direction of fit* dal linguaggio al mondo (*word-to-world*): gli enunciati deontici prescrittivi, per essere veri, devono corrispondere ad una preesistente realtà deontica.

⁷⁶ Cfr. A.G. Conte, "In margine all'ultimo Kelsen" (1967), in A.G. Conte, *Filosofia dell'ordinamento normativo*, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 391-411; *Id.*, "Primi argomenti per una critica del normativismo" (1968), in A.G. Conte, *Filosofia dell'ordinamento normativo*, cit., pp. 413-480; *Id.*, "Aspetti della semantica del linguaggio deontico", cit.; K. Opalek, J. Woleński, "Is, Ought, and Logic", in *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 73 (1987), pp. 373-385.

⁷⁷ In questa *seconda* interpretazione, la verità deontica presuppone una *direction of fit* dal mondo al linguaggio (*world-to-word*): è la realtà deontica che corrisponde all'enunciato deontico prescrittivo. In questo senso, gli enunciati deontici prescrittivi sono necessariamente veri, in quanto si auto-verificano.

⁷⁸ Cfr. A.G. Conte, "Minima deontica", cit., p. 380.

⁷⁹ Questo fenomeno può essere confrontato con il fenomeno della auto-verificazione degli enunciati performativi (fenomeno che sembra contraddire la tesi della non-apofantichità degli enunciati performativi). Adottando il concetto di "verità deontica" si può ipotizzare, in altri termini, che gli enunciati deontici prescrittivi si auto-verifichino attraverso la loro stessa enunciazione (qualora, ovviamente, questa enunciazione sia pragmaticamente valida), con una precisazione: la validità *pragmatica* dell'*enunciazione* deontica di un enunciato deontico è una condizione *sufficiente* di

Ciò mostra che le tre specie di validità deontica, pur essendo distinte, non sono necessariamente tra loro irrelate. Le possibili relazioni tra esse possono essere rappresentate attraverso il “triangolo deontico” della seguente fig. 1.




Fig. 1. Il triangolo deontico delle tre specie di validità deontica

4.2. La validità sintattica di *status* deontici come validità sistemica

Come abbiamo mostrato nel paragrafo 3.2. (*Il test della correttezza sortale*), Conte attribuisce al concetto di *status* deontico un ruolo preminente rispetto agli altri quattro possibili referenti della parola ‘norma’ (vedi *supra*, § 3.1.): quando si dice, per esempio, che una norma è violata, trasgredita o elusa, ciò che la parola ‘norma’ designa è necessariamente, per Conte, uno *status* deontico. Inoltre, come abbiamo mostrato nel § 4.1., Conte, a partire dal 1988, definisce validità per antonomasia o *par excellence* la validità sintattica, la quale si predica di *status* deontici.

La validità di uno *status* deontico è chiamata da Conte validità *sintattica* in virtù di un’analogia euristica con il concetto linguistico di sintassi: come ogni lingua ha una propria sintassi, così ogni ordinamento normativo ha una propria sintassi, che è determinata da un insieme di regole che stabiliscono la struttura dell’ordinamento stesso. Scrive Conte:

validità *sintattica* del corrispondente *status* deontico e, correlativamente, di validità *semantica* dell’*enunciato* deontico oggetto dell’enunciazione soltanto fino al momento in cui la validità sintattica dello *status* deontico non sia abrogata da un successivo atto, fatto o evento.

Le norme di un ordinamento devono essere prodotte (normalmente) secondo un determinato procedimento, definito e regolato da una pluralità di regole che, nel complesso, ne definiscono la sintassi⁸⁰.

A partire dagli anni Duemila, Conte chiamerà “metaregole axiotiche” le regole che definiscono la sintassi di un ordinamento normativo: esse stabiliscono, infatti, la struttura, la sintassi, dell’ordinamento determinando le condizioni di validità delle norme all’interno di quell’ordinamento.

Conte sottolinea il fatto che la validità sintattica di uno *status* deontico è una validità che è duplicemente relativa e convenzionale. In primo luogo, la validità sintattica è relativa alla convenzione di un determinato ordinamento normativo; in secondo luogo, essa è relativa alle metaregole axiotiche (anch’esse convenzionali) in virtù delle quali una norma è valida all’interno di quell’ordinamento⁸¹. In questo modo Conte evidenzia la natura “sistemica” della validità sintattica degli *status* deontici. Secondo questa concezione, infatti, la validità sintattica delle norme (intese come *status* deontici) è, per definizione, una “validità sistemica”⁸²: non si può dare uno *status* deontico isolato, poiché ogni *status* deontico è valido (e dunque esiste) soltanto in virtù della sua relazione alle metaregole axiotiche di un sistema normativo (di un ordinamento normativo). In altri termini, ogni *status* deontico non è che un elemento di un sistema di norme *per il quale e in virtù del quale* esso è valido.

4.3. Validità sintattica *athetica* di *status* deontici

Nel caso paradigmatico delle norme legislative, le condizioni di validità *sintattica* di uno *status* deontico sono correlate, in virtù delle metaregole axiotiche dell’ordinamento, alle condizioni di validità *pragmatica* degli atti deontici (linguistici e *thetici*) di statuizione: la validità *pragmatica* di un *atto* di statuizione può costituire, in altri termini, una condizione sufficiente della validità *sintattica* del corrispondente *status* deontico.

⁸⁰ A.G. Conte, *Lezioni di deontica. Dagli appunti di Marco Q. Silvi (1996-1997)*, LED, Milano, 2021, p. 57.

⁸¹ Cfr. A.G. Conte, “Ontologia del deontico in Norberto Bobbio”, in *Giornata Lincea in ricordo di Norberto Bobbio (Roma, 18 ottobre 2005)*, Bardi, Roma, 2006, pp. 45-53, qui p. 48.

⁸² Il sintagma ‘*systemic validity*’ (validità sistemica) è usato, indipendentemente da Conte, anche in J. Wróblewski, “Systemic Validity and Limits of the Dogmatic Approach to a Legal System”, in *Studies in the Theory and Philosophy of Law*, 1 (1985), pp. 85-97, e in J. Raz, “Legal Validity”, in *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 63 (1977), pp. 339-353. Per una nozione di validità sistemica che corrisponde in senso stretto alla nozione di validità sintattica di Conte, cfr. T. Mazzarese, voce “Validità”, in *Digesto. IV Edizione. Sez. Civ.*, UTET, Torino, vol. XIX, 1999, pp. 594-607.

Tuttavia, come abbiamo ricordato nel paragrafo 4.1., non ogni norma giuridica, non ogni *status* deontico, è il prodotto di un atto linguistico thetico di statuizione. Un classico controesempio è costituito dalle norme consuetudinarie.

Ma come deve essere concepita la validità delle norme consuetudinarie? Può la validità (e correlativamente l'esistenza) di una norma consuetudinaria essere concepita negli stessi termini della validità sintattica (e correlativamente dell'esistenza) di *status* deontici che sono il prodotto di atti thetici di statuizione?

In relazione alle norme consuetudinarie, Conte introduce il concetto di "validità *athetica*". La validità *athetica* è la validità di *status* deontici "la quale non sia il prodotto [...] d'un atto deontico", ossia d'un atto thetico di statuizione⁸³.

Tuttavia, anche la validità *athetica*, che pertiene alle norme consuetudinarie, è per Conte una specie di validità sintattica, ed è, dunque, anch'essa una forma di validità sistemica. Scrive, infatti, Conte:

Le consuetudini sono valide a determinate condizioni definite dalle regole dell'ordinamento: è la sintassi, la struttura, dell'ordinamento che definisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché le norme consuetudinarie siano valide in e per quel medesimo ordinamento⁸⁴.

Conte distingue, pertanto, due specie di validità sintattica di *status* deontici:

- (i) la validità sintattica *thetica* è la validità di uno *status* deontico che è il prodotto di un atto linguistico thetico di statuizione, come nel caso delle norme legislative;
- (ii) la validità sintattica *athetica* è, invece, la validità di uno *status* deontico che *non* è il prodotto di un atto linguistico thetico di statuizione, come nel caso delle norme giuridiche consuetudinarie⁸⁵.

Le metanorme axiotiche di un ordinamento giuridico possono così determinare tanto condizioni di validità sintattica *thetica*, quanto condizioni di validità sintattica *athetica* degli *status* deontici appartenenti a quel medesimo ordinamento. Nella teoria proposta da Conte, pertanto, anche la validità delle norme consuetudinarie è, in quanto validità sintattica, una forma di validità sistemica: non si può dare una norma consuetudinaria isolata.

Se questa teoria della validità sintattica delle norme è fondata, allora l'esistenza di uno *status* deontico giuridico, ossia quell'esistenza convenzionale che consiste nella validità sintattica di quello *status* deontico, non può in nessun caso essere un'esistenza isolata e autonoma; essa è, al contrario, sempre e

⁸³ A.G. Conte, "Minima deontica", cit., p. 388.

⁸⁴ A.G. Conte, *Lezioni di deontica. Dagli appunti di Marco Q. Silvi (1996-1997)*, cit., p. 57.

⁸⁵ Il concetto di "validità sintattica *athetica*" di *status* deontici implica che, accanto a *status* deontici che sono prodotti attraverso un atto thetico di normazione (e che sono pertanto *language-dependent*), esistono anche *status* deontici *indipendenti* dal linguaggio (*language-independent*).

necessariamente un'esistenza *sistemica*, ossia un'esistenza che si può dare soltanto all'interno di un sistema di norme e in virtù delle metaregole axiotiche specifiche di quel sistema⁸⁶.

IV.

5. La duplice fecondità del concetto di *status* deontico nell'ontologia del normativo

Nel presente saggio abbiamo mostrato che il ricorso agli strumenti e alle categorie della semiotica e della filosofia del linguaggio hanno reso possibili alcuni importanti avanzamenti nell'indagine delle norme e dei fenomeni normativi nell'ambito della teoria degli ordinamenti giuridici. Al contempo abbiamo osservato che un possibile inconveniente dell'approccio semiotico all'indagine dei fenomeni normativi consiste nel rischio di privilegiare una ricostruzione dei fenomeni normativi *esclusivamente* in termini di fenomeni *linguistici*.

Tuttavia, il ricorso agli strumenti e alle categorie della semiotica non implica necessariamente l'assunzione della tesi secondo la quale le norme sono entità linguistiche. Da un lato, infatti, l'analisi dei possibili referenti della parola 'norma' condotta da Conte mostra che, quando parliamo di norme, possiamo fare riferimento, in alcuni contesti, a entità non-linguistiche come gli *status* deontici. Dall'altro lato, la teoria della performatività *thetica* elaborata da Conte ha contribuito a evidenziare lo statuto convenzionale e relativo dell'esistenza degli *status* deontici, consentendo così di tenere distinte le indagini sull'ontologia del normativo da eventuali assunzioni metafisiche di matrice giusnaturalistica.

Il concetto di *status* deontico, in particolare, affiancandosi ai concetti di enunciato deontico, di enunciazione deontica, di proposizione deontica e di noema deontico nella determinazione di ciò che abbiamo proposto di chiamare la "polisortalità" della parola 'norma', mostra una duplice fecondità. Da un lato, esso ha consentito a Conte di riformulare, nell'ambito della teoria dell'ordinamento giuridico, una più articolata teoria della validità di norme e di reinterpretare in termini di *status* deontici l'equazione kelseniana di validità ed esistenza specifica di una norma; dall'altro lato, esso dischiude nuove domande e nuove ricerche sull'ontologia del normativo che trascendono i confini della teoria degli ordinamenti giuridici. A questa duplice fecondità del concetto di *status* deontico sono dedicati rispettivamente i successivi paragrafi 5.1. e 5.2.

⁸⁶ La tesi secondo cui "non esistono norme isolate", in quanto "è condizione necessaria di esistenza di una norma la sua appartenenza ad un ordinamento", è esplicitata anche da Ricardo Caracciolo nella sua ricostruzione della concezione dell'esistenza di norme implicata dalla tesi di Kelsen secondo cui "il diritto è un insieme sistematico di norme" (cfr. R. Caracciolo, "Esistenza di norme e di sistemi normativi", in P. Comanducci, R. Guastini, *Struttura e dinamica dei sistemi giuridici*, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 223-242, qui p. 224).

5.1. Una reinterpretazione dell'equazione kelseniana di validità ed esistenza specifica delle norme giuridiche

L'introduzione del concetto di *status* deontico e la teoria tripartita della validità (validità *pragmatica*, validità *sintattica*, validità *semantica*) proposta da Conte consentono di reinterpretare la concezione kelseniana della validità come specifica *esistenza* di norme: l'esistenza di una norma è intesa da Conte come esistenza di uno *status* deontico *valido in e per un ordinamento* normativo.

Questa ipotesi interpretativa di Conte (l'ipotesi secondo la quale la validità come esistenza di una norma si *prèdica* di *status* deontici, e non invece di enunciati, di enunciazioni o di proposizioni deontiche) può essere corroborata sulla base del seguente argomento.

La tesi di Kelsen secondo cui la validità è la specifica esistenza di una norma implica, a rigore, che non possano esistere norme invalide, in quanto una norma invalida sarebbe una norma inesistente. In altri termini, parlare di una norma invalida sarebbe una *contradictio in adiecto*. Ma questa implicazione della tesi di Kelsen non sembra valere nel caso in cui per "norma" si intenda un'entità linguistica (per esempio, un enunciato deontico o un'enunciazione deontica).

Se, infatti, con il termine 'norma' ci si riferisce a un enunciato deontico o a un atto linguistico di normazione (ossia, nel lessico di Conte, a un'enunciazione deontica), non sembra sussistere alcuna *contradictio in adiecto* tra invalidità ed esistenza di una norma. Qualora, per esempio, un soggetto privo di specifica autorità normativa compia l'enunciazione deontica dell'enunciato deontico prescrittivo 'Vietato vietare' scrivendo un graffito su un muro, l'invalidità *pragmatica* dell'enunciazione e la correlata invalidità *semantica* dell'enunciato deontico prescrittivo non implicano che l'enunciazione e l'enunciato siano inesistenti. L'enunciato 'Vietato vietare', infatti, esisterà e rimarrà scritto sul muro fino a quando non verrà cancellato. Ciò che è inesistente, perché invalido, è piuttosto lo *status* deontico che, nella provocatoria intenzione dell'agente, avrebbe dovuto essere prodotto attraverso l'enunciazione deontica di quell'enunciato deontico.

Analogamente, quando si rende invalida una norma attraverso un atto di abrogazione, ad essere resi inesistenti non sono né l'*atto* di enunciazione con il quale la norma era stata creata, né l'*enunciato* attraverso il quale la norma era stata in quell'enunciazione formulata. Ciò che viene reso inesistente da un atto di abrogazione è, piuttosto, lo *status* deontico che quell'enunciazione deontica aveva originariamente reso valido ed esistente.

L'atto di abrogazione non può, *a fortiori*, rendere inesistenti entità come una *proposizione* deontica o un *noema* deontico. Una *proposizione* deontica è, infatti, un'entità *intensionale* che, come tale, non può essere resa inesistente né qualora la

si intenda come proposizione *in abstracto*⁸⁷, né qualora la si intenda come proposizione *in concreto*, ossia come il significato dell'enunciato oggetto dell'enunciazione deontica attraverso cui la norma è stata prodotta⁸⁸. Un *noema* deontico è, invece, un'entità *intenzionale* che, come tale, può essere rappresentata nella mente di un soggetto indipendentemente dalla sua validità.

È dunque solo in relazione a *status* deontici che, nella prospettiva aperta da Conte, sussiste la *contradictio in adiecto* implicata dalla tesi di Kelsen: uno *status* deontico (uno stato-di-cose deontico) invalido non può esistere, in quanto uno *status* deontico invalido *non è* uno *status* deontico⁸⁹.

5.2. Gli *status* deontici oltre la teoria degli ordinamenti giuridici: due ipotesi

Il concetto di *status* deontico e la teoria della validità sintattica di *status* deontici elaborata da Conte nell'ambito della teoria dell'ordinamento giuridico sembrano particolarmente adeguati a rendere conto della struttura dei sistemi normativi giuridici, anche per quanto riguarda la distinzione tra la validità sintattica *thetica* e la validità sintattica *athetica* degli *status* deontici.

Tuttavia, lo spettro dei fenomeni normativi è ampio e variegato: esso trascende i confini dei sistemi normativi giuridici e include fenomeni normativi che non sembrano a prima vista presupporre né l'esistenza di un sistema normativo, né l'esistenza di specifiche metaregole axiotiche o criteri di validità⁹⁰.

Si pensi, per esempio, ai seguenti fenomeni:

- (i) le norme spontanee che emergono nella coscienza di un individuo a partire da una forma di normatività intuitiva;
- (ii) le norme imposte da un rapinatore sotto la minaccia della coercizione;
- (iii) le norme imposte dal padrone a un animale domestico sotto la minaccia della coercizione;

⁸⁷ Una proposizione *in abstracto* è un *quid* di intemporale, che, in quanto tale, non può né venire ad esistenza, né venire ad inesistenza.

⁸⁸ Così come l'abrogazione non può rendere inesistente l'*enunciato*, essa non può rendere inesistente il *significato* di quell'*enunciato*.

⁸⁹ È importante sottolineare che, come abbiamo ricordato nel § 2.2., Conte elabora il concetto di *status* deontico a partire dal parallelismo tra linguaggio descrittivo e linguaggio normativo, intendendo gli *status* deontici come gli *análoga* deontici dei fatti; uno *status* deontico va, dunque, inteso come uno stato-di-cose normativo attuale e "di fatto" sussistente. Che il concetto di *status* deontico vada interpretato in questo modo è suggerito anche dalla contrapposizione che Conte introduce nel 2006 tra *status* deontico e *noema* deontico, ove il *noema* deontico è definito come uno *status* deontico *in intellectu* e lo *status* deontico è reciprocamente definito come un *noema* deontico *in actu* (cfr. A.G. Conte, "Norma: cinque referenti", cit., p. 65).

⁹⁰ Benedetto Croce ricorda che "basta osservare la vita quotidiana, perché gli esempi di legislazione individuale si presentino in folla nei cosiddetti programmi di vita" (B. Croce, *Filosofia della pratica. Economica ed etica*, Bibliopolis, Napoli, [1949]1996, p. 319).

- (iv) le norme informali e non ufficiali create attraverso un comando o una promessa al di fuori di qualsiasi specifico contesto istituzionale;
- (v) le norme fondate sulla *Natur der Sache* o sulla *Natur der Dinge*;
- (vi) le norme (non giuridiche) del costume;
- (vii) le norme emergenti da una pratica sociale prima del riconoscimento e della convalidazione di esse all'interno di un sistema giuridico;
- (viii) le norme del diritto muto (investigate da Rodolfo Sacco)⁹¹.

Di fronte a questi esempi non è illegittimo domandarsi se categorie come quelle di *status* deontico e di validità come esistenza specifica di *status* deontici, che sono state elaborate in sede di teoria dell'ordinamento giuridico, possano essere parimenti impiegate nell'ambito di una più ampia teoria generale dei fenomeni normativi che renda conto anche dei fenomeni sopra elencati⁹².

Questa prospettiva suscita un'interessante domanda: È possibile che tutti, o alcuni, dei fenomeni sopra elencati diano effettivamente origine a norme intese come *status* deontici, e che vi siano, in particolare, *status* deontici che vengono ad esistenza indipendentemente dalle metaregole axiotiche di un qualunque sistema normativo presupposto? In altri termini: Esistono forme di normatività *asistemica*, ossia forme di normatività in cui l'esistenza di *status* deontici *non* è relativa a un sistema normativo o a un insieme di metaregole axiotiche⁹³?

Se a questa domanda si deve dare una risposta affermativa, noi formuliamo due ipotesi che potrebbero giustificarla⁹⁴. Due ipotesi differenti, ma che non necessariamente sono tra loro mutuamente esclusive.

La *prima* delle due ipotesi è che, accanto alla validità *normativa*, intesa come validità di *status* deontici che è *determinata da norme* (in particolare, da metaregole axiotiche), esistano anche forme di validità *fattuale*, ossia forme di validità di *status*

⁹¹ Rodolfo Sacco ha indagato il diritto muto nell'ambito delle sue ricerche di diritto comparato (cfr. R. Sacco, "Il diritto muto", in *Rivista di diritto civile*, 39 (1993), pp. 689-702; *Id.*, *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, Il Mulino, Bologna 2015).

⁹² Un'indagine in questo senso aveva ispirato il saggio di Mario Jori, "Dalla teoria dell'ordinamento giuridico verso la teoria generale degli ordinamenti normativi", in *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio*, Giuffrè, Milano, vol. 2, 1978, pp. 149-171.

⁹³ Queste domande sono rilevanti, per esempio, da un lato per l'analisi dell'esperienza giuridica arcaica, nella quale la formazione di *status* deontici indipendenti da schemi o meta-regole preordinate non è un fenomeno infrequente (cfr., per esempio, R. Orestano, *I fatti di normazione nell'esperienza giuridica romana arcaica*, Giappichelli, Torino, 1967; N. Bobbio, *La consuetudine come fatto normativo* (1942), Giappichelli, Torino, 2010); dall'altro lato, esse sono rilevanti per il dibattito sulla crisi e il "dis-ordine" delle fonti del diritto nell'esperienza giuridica contemporanea (cfr., tra gli altri, T. Mazzaresse, "Le fonti del diritto e il loro (dis)ordine", in *Lo Stato*, 12 (2019), pp. 461-476).

⁹⁴ L'ipotesi opposta, secondo la quale l'esistenza di ogni norma, persino delle norme isolate e apparentemente asistemiche, implica necessariamente una forma di validità sintattica, può essere confrontata con l'osservazione di Morris secondo la quale "avere una dimensione sintattica nulla è solo un caso speciale dell'aver[*e* una dimensione sintattica]" (Ch. Morris, *Foundations*, cit., p. 10; trad. it. p. 30).

deontici che siano irrelate a qualsiasi precondizione normativa e che emergono direttamente dai fatti della vita umana⁹⁵.

Un'esemplificazione di questa prima ipotesi è documentata nell'indagine sulla natura delle norme consuetudinarie svolta da Bobbio nel 1942. Bobbio, nel tentativo di superare il "pregiudizio statual-legalista" in base al quale "il fatto non gener[a] diritto se non [è] a sua volta qualificato giuridicamente"⁹⁶, osserva che i fatti normativi che sono all'origine delle norme consuetudinarie sono "fatti di per sé stessi giuridici, vale a dire [...] fatti che portano in sé stessi la ragione della loro giuridicità, e non rispondono più alla domanda: 'che cosa vale come diritto nella sfera di dominio di quella determinata norma fondamentale[?]'"⁹⁷.

Se questa prima ipotesi dovesse dimostrarsi corretta, essa smentirebbe l'equazione (sostenuta, tra gli altri, da Kelsen e da Conte) secondo la quale la validità di una norma (di uno *status* deontico) consiste nella specifica esistenza di essa *in e per un sistema normativo* ed è, dunque, necessariamente validità *sintattica*. Secondo questa prima ipotesi, dunque, la *validità* di *status* deontici trascenderebbe, i confini della validità *sintattica* e *sistemica*: uno *status* deontico potrebbe esistere, in altri termini, anche in virtù di una propria autonoma ed autoctona *validità asintattica* e *asistemica*.

La *seconda* delle due ipotesi è, invece, che gli *status* deontici, accanto ad un'esistenza in termini di *validità*, possano avere anche un'esistenza in termini di mera *fatticità*. In altri termini, per questa seconda ipotesi, sarebbe necessario riconoscere che gli *status* deontici, pur essendo *deontici*, possono in alcuni casi avere un'esistenza puramente *fattuale*, irriducibile ad ogni forma di *validità*.

Un'esemplificazione di questa seconda ipotesi è offerta dalla formulazione del concetto di "norma sovrana" (*sovereign norm*) in Georg Henrik von Wright. Sono norme sovrane, per von Wright, quelle norme supreme di un ordinamento che costituiscono il punto terminale della catena di subordinazione su cui si fonda la validità delle norme ad esse subordinate. Poiché queste norme non possono, per definizione, essere ricondotte ad altre norme che ad esse conferiscano validità, esse non possono essere né valide né invalide⁹⁸.

⁹⁵ Questa prima ipotesi è documentata nel libro di N. Bobbio, *La consuetudine come fatto normativo*, cit., p. 34. Cfr. P. Di Lucia, "Il mistero della consuetudine. Rileggendo Bobbio filosofo della normatività", in *Teoria e Critica della Regolazione Sociale*, 23 (2021), n. 2, pp. 301-331.

⁹⁶ N. Bobbio, *La consuetudine come fatto normativo*, cit., p. 33.

⁹⁷ N. Bobbio, *La consuetudine come fatto normativo*, cit., p. 36.

⁹⁸ Cfr. G.H. von Wright, *Norm and Action*, Routledge & Kegan Paul, London, 1963, p. 197; trad. it. *Norma e azione*, Il Mulino, Bologna, 1989, p. 260. Cfr. P. Di Lucia, *Deontica in von Wright*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 39 e ss. Il concetto di "norma sovrana" proposto da von Wright si distingue dal concetto di "norma fondamentale" di Kelsen: a differenza della norma fondamentale, che per Kelsen è una norma presupposta o meramente pensata, le norme sovrane, per von Wright, sono norme effettivamente emanate da un'autorità. Von Wright, in altri termini, non condivide la prospettiva del "normativismo trascendentale" che contraddistingue la teoria pura del diritto di Kelsen. Sul normativismo trascendentale in Kelsen, cfr. L. Passerini Glazel, *Le realtà della norma, le norme come realtà. Saggio di filosofia del diritto*, cit., pp. 18, 46, 51 e 57.

Se questa seconda ipotesi dovesse dimostrarsi corretta, essa smentirebbe l'equazione (anch'essa sostenuta da Kelsen e da Conte) secondo la quale l'esistenza specifica di una norma (di uno *status* deontico) consiste (esclusivamente) nella sua *validità*. In base a questa seconda ipotesi, dunque, l'*esistenza* di norme, intese come *status* deontici, trascenderebbe i confini della *validità tout court*: l'esistenza di uno *status* deontico potrebbe allora darsi come mero *fatto*, indipendentemente da qualunque criterio di validità.